

## CXXVI.

## 2ª TORNATA DI VENERDÌ 24 GIUGNO 1887

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Il deputato Bonghi parla sul processo verbale. — Seguito della discussione sul disegno di legge per la riforma della tariffa doganale — Sulla voce 297 parlano i deputati Visocchi, Diligenti e il ministro di agricoltura e commercio — Si approva la voce 297 ieri sospesa — Sulla voce 307 parlano brevemente il deputato Boselli e il ministro di agricoltura e commercio — Si approvano le voci dalla 307 alla 328 — Sulla voce 329 parlano i deputati Tortarolo, Angeloni, il relatore e il ministro di agricoltura e commercio — Si approvano le voci dalla 329 alla 347 ed ultima — Il deputato Faina presenta la relazione sul disegno di legge per rettifica di confini fra i comuni di Ficulle e di Alleronà. — Si riprende la discussione della riforma della tariffa doganale — Sull'articolo 1 del disegno di legge parlano il deputato Bertolotti e il ministro delle finanze — L'articolo 1 è approvato — Sull'articolo 2 parlano il deputato Randaccio, il relatore e il ministro delle finanze — Si approvano gli articoli dal 2 al 10 — Sull'articolo 11 parlano i deputati Ercole, Borgatta, il relatore e il ministro delle finanze — Si approvano gli articoli dall'11 al 13 — Il deputato Sorrentino svolge un ordine del giorno — Osservazioni del deputato Prinetti, del relatore e del ministro delle finanze — Si approvano l'ordine del giorno del deputato Sorrentino e gli articoli 14 fino al 19 inclusive — Il deputato Zainy svolge una aggiunta all'articolo 20 — Osservazioni dei deputati Elia, Armirotti e del ministro della marina — È approvato l'articolo 20 con la proposta aggiunta. — Si annunzia il risultamento della votazione a squittinio segreto sul disegno di legge per la tariffa doganale. — Il deputato Finocchiaro Aprile presenta la relazione circa il disegno di legge pel passaggio dei lazzaretti dal Ministero della marina a quello dell'interno. — Il deputato Pelloux presenta la relazione sul disegno di legge relativo alle deliberazioni della Commissione di scrutinio per gli ufficiali dei Corpi volontari. — Discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge di registro e bollo — Parlano i deputati Bonfadini, Marcora, De Bernardis, Indelli, Perelli, Calvi, il relatore deputato Righi e il ministro delle finanze — Si approva un ordine del giorno del deputato Perelli e si respinge un ordine del giorno del deputato Indelli. — Il deputato Berio chiede di poter svolgere nella seduta di domani una sua proposta di legge per modificazioni al dazio di minuta vendita — Il ministro delle finanze consente.*

La seduta incomincia alle ore 2.20 pomeridiane.  
**Quartieri, segretario,** dà lettura del processo verbale della tornata di ieri.

**Bonghi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi sul processo verbale.

**Bonghi.** Ieri sera io aveva chiesto di parlare e credeva che il presidente me ne avrebbe dato facoltà, quando invece fu tolta la seduta.

Ad ogni modo mi preme di dire, che io intendeva avvertire la Camera, che il disegno di legge per il pareggiamento di alcune Università

non sarebbe passato così facilmente, come forse si sarebbe potuto supporre quando ne veniva proposta l'iscrizione nell'ordine del giorno delle sedute mattutine.

E d'altra parte intendeva chiedere al ministro dell'interno quello che ora prego l'onorevole presidente di chiedergli da parte mia, poichè non ebbi modo di dirglielo io ieri sera.

Quasi ogni giorno il Governo presenta nuovi disegni di legge, che sono inviati agli Uffici. Ora a me non pare possibile e ragionevole che la Camera resti riunita oltre dieci o dodici altri giorni; e mi parrebbe giunta l'ora che il Ministero dichiarasse alla Camera quali sono i disegni di legge, che esso intende che la Camera discuta e voti, prima di prendere le sue vacanze, molto ben dovute, sia perchè ha lavorato molto, sia perchè la stagione non permette che lavori di più.

**Presidente.** Onorevole Bonghi, le condizioni nelle quali era la Camera ieri in fine di seduta, spiegano abbastanza il perchè Ella avrebbe chiesto di parlare, non avendo udito che il presidente aveva già dichiarato sciolta la seduta.

Del resto io sono sempre dolente quante volte non veggo nell'Aula l'onorevole Bonghi; fui poi dolentissimo di non vederlo ieri allorchando fu discusso l'ordine del giorno della Camera. Giacchè fu appunto in quell'occasione che la Camera stessa deliberò, che il disegno di legge, relativo al pareggiamento di alcune Università, fosse iscritto nell'ordine del giorno della seduta di stamani.

Se adunque non avessi avuto il dispiacere di non veder ieri presente l'onorevole Bonghi, non avrei ora anche quello di dovergli osservare, che se fosse stato presente, certamente avrebbe saputo che c'era una deliberazione della Camera, per effetto della quale, quel disegno di legge doveva essere discusso nelle sedute antimeridiane.

Quanto all'ultima raccomandazione dell'onorevole Bonghi, io mi vi associo completamente, e mi farò un dovere di farla presente al ministro dello interno, ed a tutti i suoi colleghi. Aggiungo anzi che il desiderio ora manifestato dall'onorevole Bonghi fu già prima da me espresso al Governo.

Io ritengo che la Camera vorrà stabilire, d'accordo col Governo stesso, l'ordine dei suoi lavori, in modo che quelli più urgenti possano esser portati a compimento al più presto, e la Camera possa dopo senz'altro prorogarsi.

**Bonghi.** Permetta l'onorevole presidente che io non mi unisca al suo rincrescimento perchè io non fossi stato presente ieri alla seduta. Io ero

presente, quando la Camera deliberò che, dopo la legge delle decime, fosse iscritto nell'ordine del giorno il disegno di legge sulle Università; ma credevo che, una volta che la Camera si era accorta che la legge delle decime dovesse esser discussa, per la importanza sua, nelle tornate pomeridiane, c'era luogo di farla presente che le stesse ragioni impedivano che la legge sulle Università fosse discussa nelle tornate mattutine: dappoichè io non credo che il pareggiamento (come si chiama) delle tre Università abbia minore importanza del disegno di legge delle decime. Volevo dir questo; perchè alla Camera, che ha fretta, non paresse che io, per parte mia (quantunque non sono stato solo), impedissi quella deliberazione rapida che essa desidera sui disegni di legge iscritti nelle tornate del mattino. E volevo avvertirla che questa deliberazione rapida, rispetto alla legge sulle Università, non sarebbe succeduta, dappoichè vi erano già sei oratori iscritti pro o contro quel disegno di legge.

**Presidente.** L'onorevole Bonghi, che s'ispira sempre ad un delicato sentire, si sarebbe astenuto dal fare la osservazione che ora fa; perchè l'onorevole ministro della pubblica istruzione non era presente, e non gli avrebbe potuto risponder nulla. (*Si ride*).

Così, è esaurito l'incidente sollevato dall'onorevole Bonghi.

Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intenderà approvato.

(*È approvato*).

## Petizioni.

**Presidente.** Si dà lettura del sunto delle petizioni.

**Quartieri, segretario, legge.**

4033. La Camera di commercio di Torino trasmette un voto di parecchi industriali in seta di quel distretto, perchè, se non puossi fin d'ora addivenire all'abolizione dei diritti d'uscita sulle sete e sui cascami, si mantengano almeno come sono attualmente.

4034. Carlo Lombardini di Milano, rappresentante della Ditta inglese I. e P. Conts, fa varie considerazioni in ordine al trattamento doganale dei filati di cotone da cucire.

4035. Vincenzo Saraco ed altri grossisti in lumi di Firenze, espongono parecchie considerazioni rispetto alla tariffa doganale sulle lampade

4036. Le Deputazione provinciale di Cosenza chiede siano assecondati i voti di quella provin-

cia per la sollecita costruzione della ferrovia Cosenza-Nocera Tirinese.

### Congedi.

**Presidente.** Hanno chiesto congedo: per motivi di famiglia, l'onorevole Tommasi-Crudeli, di giorni 15; per motivi di salute, l'onorevole Acquaviva, di 30 giorni.

(Sono conceduti).

### Seguito della discussione sul disegno di legge per la riforma della tariffa doganale.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge per la riforma della tariffa doganale.

La Camera rammenta che la discussione fu sospesa alla voce n. 297, che si riferisce alle vacche.

**Visocchi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** L'onorevole Visocchi ha facoltà di parlare.

**Visocchi.** Se non sono male informato, pare che la Commissione abbia preso benignamente in considerazione le osservazioni fatte ieri dal nostro egregio collega l'onorevole Diligenti, ma poi non sia venuta ad alcuna determinazione in quanto al dazio d'introduzione sulle vacche, lasciando la cosa in sospeso.

Mi si dice che la Commissione sia venuta in quest'intendimento, perchè si incontra una grande difficoltà a distinguere le vacche riproduttrici, le quali essa vorrebbe che entrassero facilmente, e senza alcuna gravezza, a beneficio dell'agricoltura, e le vacche da macello, le quali poi vengono a farci una concorrenza gravissima nel prezzo della carne.

Ora io mi permetto di presentare alla Camera e di raccomandare alla Commissione un emendamento per il quale si distinguano le vacche da latte e da riproduzione, e per queste propongo il dazio sia lasciato a lire 12 com'era prima proposto, e le altre vacche, quelle da carne abbiano la tassa d'entrata di lire 18.

A qualcuno potrà parere questa distinzione non abbastanza precisa. Ma, o signori, cose senza difetti al mondo non se ne trovano. Ora sarà questo un leggiero difetto che, non potendo perfettamente distinguere vacche riproduttrici da quelle da macello, entrerà qualche volta sotto una categoria qualche bestia che andrebbe nell'altre. Ma d'altronde, non volendo incontrare questa piccola

incertezza, sanno loro a che condizioni si va incontro? Si lasceranno i nostri mercati liberamente aperti all'introduzione di tutto questo bestiame ingrassato, che prima soleva prendere la via di altre nazioni, che ne hanno gravato di fortissimi dazi l'entrata, e si riversa ora tutto quanto presso di noi, facendo una gravissima concorrenza ai nostri produttori di carne, i quali, non potendola sostenere, rinunziano all'allevamento del bestiame. E questo danno, signori, è duplice, è aggravato da un altro, imperocchè non solo viene a mancare questa produzione di carne, ma manca cziandio la produzione del concime, che è destinato a rendere i nostri terreni adatti ad una buona agricoltura.

Raccomando adunque caldamente all'attenzione della Commissione questo emendamento, che tende a difendere la nostra produzione agricola, e far sì che essa non venga a patire gravissimi danni, e non debba presentare un regresso, tanto più sensibile in quanto che finora un certo progresso erasi già fatto.

Dopo ciò io spero che l'onorevole ministro e la Commissione vorranno accettare la mia proposta, anche migliorandola (ed io accetto qualunque miglioramento essi vorranno proporre); e confido del pari che la Camera voglia approvarla.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Luzzatti, relatore.** Desidererei di conoscere il pensiero del ministro su questa questione.

**Diligenti.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Diligenti.** Io ho interloquito su questa questione quasi mio malgrado, mentre speravo che in base allo scambio fortuito d'idee avvenuto su tal proposito con alcuni degli onorevoli membri della Commissione, si facessero essi stessi a proporre una modificazione alla sproporzione troppo forte che ravvisai sul dazio applicato a questi animali.

Ed intervenni di poca buona voglia in questa materia, perchè per principio sono liberista e non protezionista. Ma dall'altra parte intendo che oggi non si possa fare questione di teorie astratte, mentre così rigorosamente tutti chiudono le loro frontiere alle nostre produzioni ed anche a questa, come deplorava ieri l'onorevole Tegas.

Credo che facendo rimanere questa sproporzione così grave, si renda illusoria di fatto la difesa per questa parte preparata, perchè invece dei buoi s'introdurranno delle vacche di ugual peso e valore, ma che pagheranno così appena

un 30 per cento della tassa determinata pei buoi e si avranno delle carni anche peggiori.

Si dice che non si vuole impedire un'importazione utile che ci viene dalla Svizzera di eccellenti animali riproduttori; ma la nostra importazione maggiore oggi credo che sia la carne da macello e cotesta importazione ha la sua origine principalmente, come accennai ieri, negli Stati danubiani, nell' Austria-Ungheria, nella Turchia e nella Grecia.

Questa è un'importazione che non è neanche provvida, per altre e più gravi ragioni, perchè la carne che viene di là non è di qualità molto buona benchè faccia ad ogni modo ribassare i prezzi. Imperocchè trattasi di provenienze da paesi in cui sono frequenti le epizoozie, essendo nella maggior parte di quelle non ancora civilissime contrade l'igiene molto meno curata che da noi.

A questo modo pertanto, come ho inteso dire da persone molto competenti, noi corriamo eziandio il pericolo d'introdurre nel nostro territorio i germi di quelle malattie, che non abbiamo, e che potrebbero essere fatali non solo al nostro bestiame, ma quello che è ancora peggio, alle nostre popolazioni.

Ma si dice: è necessaria l'importazione dalla Svizzera. Prima di tutto si può stabilire una distinzione, come quella a cui accennava l'onorevole Visocchi. Ma poi non vi sono i trattati di commercio? Non possiamo con essi stabilire quel dazio convenzionale che ci sembrerà più conveniente?

Ed è proprio perduta la speranza di stipulare un trattato di commercio con la Svizzera? Io spero di no. L'onorevole relatore giorni addietro accennava alle difficoltà che per avventura può a una simile stipulazione opporre l'estrema abilità degli svizzeri in queste negoziazioni.

Ma le parole dell'onorevole relatore dimostrano che non minore sagacia, ed operosità può attendersi dai nostri negoziatori. E però io confido che si possa venire ad un accordo.

D'altronde rilevanti sono gl'interessi che abbiamo con la Svizzera, e una guerra di tariffe non potrebbe esserci che dannosa ad ambedue; ma più a noi certo che agli svizzeri perchè, come rilevo dalle cifre del nostro commercio esteriore, noi importiamo dalla Svizzera per 77 milioni, ed esportiamo invece per ben 124 milioni. Abbiamo dunque un vantaggio nella bilancia commerciale con quel paese di oltre 48 milioni.

Ed a questo proposito poichè ho facoltà di parlare, mi permetto anche di aggiungere, che io mi associo calorosamente alle raccomandazioni del-

l'egregio mio collega ed amico Perelli, che cioè nella stipulazione dei trattati di commercio avvenire, non si tenga conto delle simpatie politiche, perchè, o signori, se con la Svizzera noi restiamo negli scambi reciproci in credito di 48 milioni (così ci dicono, ripeto, le statistiche del nostro commercio estero), con la Francia poi abbiamo un vantaggio anche più considerevole, di 142 milioni. Sono infine questi due soli gli Stati europei di cui risultiamo creditori.

Ciò detto di volo, io ripeto, che non mi pare troppo opportuna la deliberazione presa dall'onorevole Commissione; tanto più che oggi, essendomi procurate quelle notizie, che ieri mi mancavano, ho trovato che veramente nelle nostre discussioni si sono scambiate le parti rispetto al nostro movimento commerciale nella categoria bestiame. Noi non siamo infatti esportatori di cotesto articolo, come taluni credono, ma siamo importatori. (*Commenti*).

Ecco qui le cifre ufficiali. Per l'anno 1885 la nostra importazione del solo bestiame vaccino (perchè, se si aggiunge il cavallino, poi è stata molto più rilevante a nostro carico) l'importazione, dico, costituisce la cifra di 17,374,640, e la esportazione di soli 16,768,550. Quindi la differenza a nostro carico, nella bilancia commerciale, di 506,000. 90.

Mi dispiace, ma non è mia la colpa, se io distruggo così interamente le speranze dell'onorevole Tegas, il quale si lusingava ancora ieri forse con altri suoi amici e colleghi che, ottenendo il vincolamento di questa voce nei trattati di commercio coi paesi vicini, ci si procurasse senz'altro una difesa della produzione nazionale e per questa parte potessimo avvantaggiare gl'interessi della nostra agricoltura.

Oggi non lo possiamo, perchè, ripeto, siamo importatori, e non esportatori, e troppe ragioni vi sono per ritenere che una tale situazione non possa modificarsi per lungo tempo.

Per queste considerazioni io, restando sempre sul terreno della giusta difesa, non di una eccessiva protezione, confido che la Camera vorrà fare sì che questo dazio non rimanga illusorio, perchè lasciando le cifre attuali ci si riprenderebbe evidentemente da una parte quello che noi ci vorremmo assicurare dall'altra.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

**Grimaldi,** ministro di agricoltura e commercio. I due oratori che hanno testè parlato non hanno posto mente ad una considerazione, che, cioè, già la Commissione si era preoccupata di tutte le loro

riflessioni, tantochè da lire 7.50 ha elevato il dazio a lire 12. Ed il Governo ha consentito all'aumento.

Si domanderebbe ora una ulteriore elevazione di dazio, ma io prego gli onorevoli colleghi di riflettere all'industria dell'allevamento e della riproduzione fiorente in alcune regioni d'Italia. Vero è che l'onorevole Visocchi con la sua solita equanimità ha tenuto conto di questa considerazione che non poteva sfuggire al suo senso pratico, ed ha proposto una distinzione.

Io non sarei alieno dall'accettare in massima questa distinzione; ma non so quanto in pratica sia attuabile. Nemmeno l'onorevole Visocchi ha detto come si possano dalla dogana facilmente distinguere le vacche che dovrebbero servire ad uno scopo, dalle altre che dovrebbero servire ad un altro.

Ora atteso questa incertezza, io prego gli onorevoli colleghi di considerare che, anche restando ferma la voce "vacche", col dazio concordato di lire 12, essa potrà sempre e dovrà formare oggetto di studi nuovi e di novelli esami.

Non è questa, ognuno sa, l'ultima parola che si dice. D'altronde l'onorevole Diligenti, aderendo alla proposta Visocchi ha considerata la possibilità e la convenienza di fare il nuovo trattato con la Svizzera; sul quale argomento Governo e Commissione hanno dato il loro avviso. Noi faremo tutto quanto è possibile e giusto per conchiuderlo. Ma ad ogni modo, la materia doganale dovrà pur venire di nuovo dinanzi al Parlamento e sarà allora il momento di vedere se praticamente può farsi una distinzione tra le vacche che servono alla riproduzione e quelle che servono ad altro scopo.

Io quindi chiedo che gli onorevoli Visocchi e Diligenti non pregiudichino la questione, e si contentino dell'aumento proposto d'accordo fra Commissione e Ministero, rimettendosi agli ulteriori studi che si possono fare anche tenendo presenti le considerazioni da loro espresse in questa tornata.

**Presidente.** Onorevole Visocchi, quale è la sua proposta?

**Visocchi.** Onorevole presidente, poichè il Ministero non accetta per ora la mia proposta, ma promette alla Camera di volere a miglior tempo trovar modo di secondare quei giusti desideri dell'agricoltura, che io gli ho manifestati; io, prendendo atto delle sue promesse, e nella speranza che ciò sia fatto nel prossimo novembre insieme con la rettifica degli altri dazi che si è

rimessa a quel tempo, acconsento a ritirare il mio emendamento.

**Presidente.** Onorevole Diligenti, Ella non fa alcuna proposta?

**Diligenti.** No.

**Presidente.** Resta così approvata la voce 297 in lire 12.

*Voce 307. Pesci.* — Ha facoltà di parlare l'onorevole Boselli.

**Boselli.** (*Della Commissione*). Per accordo stabilito tra il Governo, e la Commissione si propone alla Camera di conservare nel paragrafo e di questa voce 307 il dazio di lire dieci per tutti i pesci in scatole. Questa proposta mira all'intento di lasciare impregiudicata la questione del dazio sul tonno; ed io sorgo a dire alla Camera le ragioni della proposta medesima, perchè essa è conseguenza di studi, che sono proseguiti da una Commissione, della quale benchè immeritatamente mi onoro di essere il presidente.

Per verità la vita di questa Commissione è ormai antica; essa risale ad alcuni anni addietro, imperocchè sono presso che quattro anni che attende ai propri lavori, ma diverse vicende le hanno impedito di conchiuderli sino ad ora. Taluni dei suoi membri cessarono di farne parte, e ad ogni nuova nomina di nuovo collega convenne ripigliare in qualche parte le ricerche, e gli studi già fatti; di più, essendo la materia molto complicata, e per varie parti molto oscura, si ravvisò opportuno di ricercare con una compiuta e diligente inchiesta quale fosse il vero interesse così della produzione, come dei consumi nazionali.

Questo lavoro d'inchiesta non ha potuto essere breve, nè fu breve la fatica del relatore, il quale volle con molto ordine e compiutamente riepilogare i risultamenti dell'inchiesta e renderne conto alla Commissione.

Recati alla Commissione i risultati dell'inchiesta fatta dal relatore, sorse vivo dibattito intorno a talune parti di essa, che riguardando certi dati di fatto, richiedevano nuove indagini.

Taluno dei componenti la Commissione si assunse di condurre a termine queste nuove indagini; ed ora anche questo secondo lavoro è pressochè al suo termine e, senza tema di promettere cosa che non s'adempia, io credo di potere assicurare la Camera, che entro il mese di settembre, o tutt'al più nella prima metà d'ottobre, i lavori di questa speciale Commissione avranno interamente fine; per guisa che a novembre il Governo del Re, insieme con le altre proposte che deve portare alla Camera, porterà anche quelle

che si ravviseranno più opportune relativamente al dazio sopra il tonno.

Vi sono poi delle specialissime ragioni per le quali oggi conviene, a tutela di tutti gli interessi, sospendere una definitiva deliberazione intorno a questo argomento, sia perchè da coloro che sono competenti in questa materia si dice che i risultati della campagna di pesca di questo anno possono fornire nuovi e importanti elementi ad una buona soluzione del problema; sia perchè, avendo toccato varie voci della tariffa doganale, che si connettono con la industria della preparazione del tonno, è mestieri coordinare il dazio sopra il tonno anche a quello di queste altre voci, che vennero modificate nel corso di questa discussione.

Del resto che convenga attendere le risposte definitive di questa speciale Commissione di inchiesta fu avviso anche del Governo, il quale lo dichiarò alla Commissione parlamentare, che, unanime, fu del medesimo avviso.

E poichè la questione rimane interamente impregiudicata, sotto tutti i suoi aspetti, e poichè

non vi è interesse che abbia a soffrire dall'indugio, io spero che la Camera vorrà fare buon viso alla proposta, che ho avuto l'onore di esporre.

**Presidente.** Dunque la Commissione propone che alla voce 307 lettera e, " *peschi conservati in scatole, (escluso il tonno)* si dica invece di lire 25 lire 10.

**Boselli.** (*Della Commissione*). E che si debbano cancellare le parole *escluso il tonno*.

**Presidente.** Onorevole ministro di agricoltura e commercio, ha facoltà di parlare.

**Grimaldi,** *ministro di agricoltura e commercio.* Io confermo quanto ha detto l'onorevole Boselli, ed allo scopo di lasciare impregiudicata la questione, consento nella proposta da lui fatta, di togliere cioè le parole: *escluso il tonno* e di ridurre da 25 lire a 10 il dazio.

**Presidente.** Pongo a partito la proposta dell'onorevole Boselli, accettata dal Governo, sulla voce 307, lettera e.

(È approvata).

Numero e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata	
			Lire	Cent.
308	Caviale ed altre uova di pesce preparate. . . . .	Quintale	30.	»
309	Latte . . . . .	Id.	Esente	
310	Estratto di latte . . . . .	Id.	15.	»
311	Burro:			
a	<i>fresco</i> . . . . .	Id.	12.	50
b	<i>salato</i> . . . . .	Id.	17.	50
312	Formaggio . . . . .	Id.	25.	»
313	Uova di pollame . . . . .	Id.	Esenti	
314	Grasso di maiale (strutto) . . . . .	Id.	10.	»
315	Altri grassi . . . . .	Id.	Esenti	
316	Acido stearico . . . . .	Id.	8.	»
317	Candele steariche. . . . .	Id.	15.	»
318	Pecchie vive coi loro alveari . . . . .	Id.	Esenti	
319	Miele di ogni sorta . . . . .	Id.	10.	»
320	Cera:			
a	<i>gialla non lavorata</i> . . . . .	Id.	15.	»
b	<i>gialla lavorata</i> . . . . .	Id.	20.	»
c	<i>bianca non lavorata</i> . . . . .	Id.	30.	»
d	<i>bianca lavorata</i> . . . . .	Id.	40.	»
e	<i>avanzi e colature di candele</i> . . . . .	Id.	10.	»

LEGISLATURA XVI — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 24 GIUGNO 1887

Numero e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata
			Lire Cent.
321	Colla:		
a	<i>forte</i> . . . . .	Quintale	4. »
b	<i>di pesce</i> . . . . .	Id.	15. »
322	Piume:		
a	<i>da ornamento, greggie</i> . . . . .	Chilogr.	3. »
b	<i>da ornamento, lavorate</i> . . . . .	Id.	35. »
c	<i>da letto</i> . . . . .	Id.	Esenti
323	Capelli:		
a	<i>non lavorati</i> . . . . .	Id.	3. »
b	<i>lavorati</i> . . . . .	Id.	10. »
324	Spugne:		
a	<i>comuni:</i>		
	1. <i>greggie</i> . . . . .	Quintale	Esenti
	2. <i>lavorate</i> . . . . .	Id.	40. »
b	<i>fini:</i>		
	1. <i>greggie</i> . . . . .	Id.	Esenti
	2. <i>lavorate</i> . . . . .	Id.	200. »
325	Corallo:		
a	<i>greggio</i> . . . . .	Chilogr.	Esente
b	<i>lavorato non montato in oro</i> . . . . .	Id.	10. »
326	Avorio, madreperla e tartaruga:		
a	<i>greggi</i> . . . . .	Quintale	Esenti
b	<i>lavorati</i> . . . . .	Id.	150. »
327	Corna, ossa ed altre materie affini:		
a	<i>greggie</i> . . . . .	Tonnellata	Esenti
b	<i>lavorate</i> . . . . .	Quintale	80. »
328	Ambra e suoi lavori. . . . .	Id.	150. »
329	Concime . . . . .	Tonnellata	Esente

**Presidente.** Alla voce 329 l'onorevole Tortarolo fa una proposta. Vorrebbe che fosse modificato il testo della voce 329 come segue. Invece di dire: " *Concime* „ vorrebbe che si dicesse: *Guano, sali di ammoniaca allo stato greggio, nero animale, fosfati di provenienza animale e minerale, concimi di qualsiasi natura.* „

L'onorevole Tortarolo ha facoltà di svolgere questa sua proposta.

**Tortarolo.** Propongo variare la dicitura consi-

stente nella voce unica " *concime* „ perchè questa voce non pare a me sia abbastanza specificante.

Non trovo in tutto il testo della tariffa la voce *guano*.

È certo che una tale sostanza riceverà dagli agenti doganali il trattamento che dalla tariffa è assicurato al *concime*.

Ma vi hanno sostanze concimanti, fabbricate con avanzi animali e più generalmente di pesci. Se ne fabbrica nel nostro paese, come se ne fab-

brica sulle coste d'Africa e sulle coste di Spagna; ed enorme ne è la produzione sulle sponde oceaniche dell'Europa settentrionale. Questi avanzi del pesce o di altre sostanze animali saranno essi compresi senza alcuna difficoltà dagli agenti della dogana nella parola generica concime? Il nero animale, residuo e rifiuto ultimo di una industria la quale nel nostro paese ha assunto una straordinaria importanza, questo nero animale che non può più avere applicazione alcuna allo infuori della fertilizzazione dei campi, sarà esso del pari compreso nella parola *concimi*?

Qui comincio a dubitare che gli agenti delle finanze, siano così condiscendenti da non rifiutarsi.

Vi hanno altri prodotti dei quali l'uso e l'applicazione può spingere ai più alti progressi l'arte di coltivare i campi. Se l'agricoltura dell'Inghilterra e dell'Olanda è arrivata ad una giusta e meritata riputazione di perfezione, lo si deve all'applicazione praticata ivi in larghissima scala di fosfati di calce, del nero animale e dei sali ammoniacali. Ora gli agenti doganali dovendo applicare secondo la tariffa, questa parola così estensiva, così generica che nulla specifica la parola *concimi*; probabilmente chiuderanno le porte all'entrata di queste sostanze, perchè ognuna di esse ha un aspetto individuale differentissimo; e tutte poi diversificano affatto da ciò che volgarmente si accetta come concime tipo, cioè il concime di scuderia.

È perciò giustificata la sostituzione da me proposta dei nomi delle differenti merci, invece di una dizione generica.

So bene che probabilmente si dirà che io accenno qualche cosa, che può esser compresa sotto la denominazione di "Prodotti chimici", e che i prodotti chimici, per una deliberazione del Parlamento, in data d'ieri l'altro, sono riservati; ma io intendo che questa riserva si estenda a quei prodotti chimici, i quali possono avere un carattere così determinato da non lasciar nulla di incerto, intorno alla loro natura; e che, soprattutto sia bene accertato che a molteplici e diverse industrie questi prodotti chimici possano servire come materia prima.

E allora è giusto che si studi ulteriormente ancora, e si cerchi con molta cautela, di equilibrare i dazi da imporre a questi prodotti chimici, stabilendoli in proporzione dell'interesse delle industrie, alle quali i prodotti stessi possono servire di materia prima.

Io peraltro, riguardo alle sostanze delle quali il nome dovrebbe sostituire la voce *concimi*, do-

mando (*Conversazioni*) che siano dichiarate esenti da ogni dazio; non già in quanto siano prodotti chimici, chè questa è questione riservata, ma in quanto è accertato già, che sono materie indispensabili e solo applicabili alla coltivazione della terra.

Io propongo questa dicitura:

*" Guano, solfato di ammoniaca allo stato greggio, nero animale, fosfati di provenienza animale o minerale e concimi di qualsiasi genere, esenti. "*

Se piacerà alla Commissione ed al Governo di accogliere questa proposta, se piacerà alla Camera di approvarla, io sono convinto che avremo tutti bene operato riguardo agli interessi dell'agricoltura.

**Presidente.** L'onorevole ministro dell'agricoltura e del commercio ha facoltà di parlare.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Nella voce che è ora sottoposta alla votazione della Camera, si parla di concimi, in genere, senza distinzione. L'onorevole Tortarolo, con la sua proposta, vorrebbe specificare talune specie di concimi. Ora, io gli faccio notare che l'indicare taluni, come egli vorrebbe, potrebbe produrre un effetto contrario al suo desiderio; perchè, allora, tutti gli altri che noi non indicheremmo in questa voce, verrebbero esclusi dal beneficio della esenzione. Quelli da lui indicati non sono tutti. Gli faccio altresì notare che, attualmente, nel repertorio doganale, alla voce "concimi", è detto: *concimi di ogni sorta, anche di sostanze minerali.* Quindi, qualunque specie di concime è inclusa.

Ora, nel repertorio che dovrà farsi, in forza di questa nuova tariffa doganale, sarà ripetuta la stessa indicazione. Quindi, mi pare che lo scopo che egli si propone, si raggiunga più facilmente e più utilmente nel repertorio. Dietro queste precise dichiarazioni, prego l'onorevole Tortarolo di ritirare la sua proposta.

**Presidente.** Quale è l'avviso della Commissione?

**Luzzatti, relatore.** La Commissione si associa interamente alle opinioni espresse dal Ministero.

**Presidente.** L'onorevole Tortarolo mantiene o ritira la sua proposta?

**Tortarolo.** Noi non possiamo giudicare che con la scorta dei documenti che ci vengono comunicati. La tariffa sta in discussione; ho esaminato le varie voci che vi sono iscritte, e vi ho trovato la voce "concimi", non altro. Ora, vengo a sapere che vi ha un repertorio che io non conosceva.



L'onorevole ministro con la sua autorevole parola dice che in questo repertorio la voce di cui io mi sono occupato, sarà meglio dichiarata; quindi, affidandomi alla sua promessa, mi dichiaro soddisfatto, e ritiro la mia proposta.

**Presidente.** L'onorevole Angeloni ha facoltà di parlare.

**Angeloni.** Io, accettando la dichiarazione fatta dall'onorevole ministro intorno ai concimi in genere, mi permetto di cogliere questa occasione per domandare alla Commissione se i concimi che possono derivare dai fosfati delle ossa siano compresi in quello studio, i cui resultamenti debbono presentarsi in novembre, e del quale si parla anche nella splendida relazione dell'onorevole Luzzatti, cui è inutile, come è inutile alla

Camera, rammentare la grande importanza dei soprafosfati, specialmente per i cereali.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Luzzatti, relatore.** Lo studio dei fosfati e delle ossa in relazione alla convenienza di stabilire un dazio d'uscita, è commesso all'esame di quella Commissione che la Camera ha deliberato di istituire con la solennità d' un ordine del giorno.

**Presidente.** L'onorevole Angeloni ha facoltà di parlare.

**Angeloni.** Ringrazio l'onorevole relatore. Dopo le sue dichiarazioni credo di poter fare a meno di presentare un ordine del giorno.

**Presidente.** Non essendovi altra osservazione, s'intende approvata la voce 329: Concimi, esente

Numero e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata
	CATEGORIA XVI.		Lire Cent
	OGGETTI DIVERSI.		
330	Merceria:		
a	comuni . . . . .	Quintale	100. »
b	fini . . . . .	Id.	200. »
	<p>Gli oggetti rimandati dal repertorio a merceria, senza indicare la specie, passano fra le mercerie fini, quando sono guarniti di palline, perline o cannucce di vetro o di cristallo, non che di seta, di ambra vera o falsa, di cuoio di Russia, o finalmente quando sono in qualsivoglia modo dorati o argentati. Però gli oggetti, di cui si parla, quando sono legati in metalli preziosi passano tra le oreficerie o i gioielli. Gli oggetti rimandati dal repertorio a merceria comuni, quando sono formati esclusivamente di legno, passano sotto la voce di merceria comuni di legno, ecc.</p>		

**Luzzatti, relatore.** Alla voce "Merceria, a) comuni, b) fini" bisognerebbe aggiungere: "c) Vassoi, rapporti da mobili e sottocoppe di lamiera metalliche, greggi, al quintale lire 60. "

**Presidente.** L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Concordo perfettamente.

**Presidente.** Si aggiunge quindi alla voce "330, Merceria" dopo la lettera b) e prima della nota, una lettera "c) Vassoi, rapporti da mobili e sottocoppe di lamiera metalliche, greggi, al quintale, lire 60. "

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Proseguiremo nella lettura della tariffa.

Numero e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata
			Lire Cent.
331	Ventagli:		
<i>a</i>	ordinari . . . . .	Quintale	100. »
<i>b</i>	fini . . . . .	Id.	200. »
	La nota al numero precedente vale anche per distinguere i ventagli ordinari dai fini.		
332	Strumenti musicali:		
<i>a</i>	organi:		
	1. da chiesa . . . . .	Id.	16. »
	2. portatili . . . . .	Ciascuno	5. »
	Quelli a tasti con mantici e tubi nella parte esterna, nonchè quelli grandi, quantunque a cilindro, destinati a servire per mobili da sala, pagano come pianoforti verticali.		
<i>b</i>	pianoforti:		
	1. a tavola e verticali. . . . .	Id.	90. »
	2. a coda . . . . .	Id.	180. »
<i>c</i>	armoniums . . . . .	Id.	40. »
<i>d</i>	non nominati a corda:		
	1. del peso di 400 grammi e meno . . . . .	Id.	2. »
	2. di peso superiore . . . . .	Id.	4. »
<i>e</i>	non nominati a fiato:		
	1. del peso di 400 grammi e meno . . . . .	Id.	2. »
	2. di peso superiore, . . . . .	Id.	4. »
<i>f</i>	altri non nominati . . . . .	Id.	2. »
333	Parti staccate di strumenti musicali. . . . .	Quintale	100. »
334	Corde per strumenti musicali . . . . .	Id.	80. »
335	Gomma elastica e guttaperca:		
<i>a</i>	greggia, solida e liquida . . . . .	Id.	Esente
<i>b</i>	in foglia segata e in oggetti di foglia segata . . . . .	Id.	60. »
<i>c</i>	in fili . . . . .	Quintale	75. »
<i>d</i>	in altri lavori, compresi quelli di caoutchouc indurito (ebanite) ed esclusi i lavori di gomma elastica misti a tessuti od a metallo . . . . .	Id.	50. »
<i>e</i>	in tubi e in foglie contenenti filo di metallo o tele metalliche . . . . .	Id.	40. »
<i>f</i>	mista a tessuti in lavori di ogni foggia, esclusi i tessuti gommati in pezza e gli oggetti di vestiario ( <i>a</i> ) . . . . .	Id.	60. »
<i>g</i>	lavorata in passamani, in nastri e tessuti elastici . . . . .	Id.	140. »

(*a*) I tessuti gommati in pezza e gli oggetti di vestiario o da viaggio sono sottoposti al diritto dei rispettivi tessuti.

Numero e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio			
			d'entrata	in uscita		
			Lire	Cent.	Lire	Cent.
336	Fili e cordoni elettrici isolati: (a)					
a	fili e cordoni elettrici formati con uno o più conduttori metallici comunque ricoperti con materie tessili e vernici, anche con guttaperca o gomma elastica. . . . .	Quintale		60. »		
b	cordoni elettrici formati con uno o più conduttori metallici comunque ricoperti di materie isolanti, armati o protetti con ferro o con qualsiasi altro metallo, compresi i cordoni sottomarini . . . . .	Id.		30. »		
337	Berretti: . . . . .	Cento		100. »		
338	Cappelli:					
a	di seta pura o mista di altre materie, eccetto quelli guarniti da donna . . . . .	Id.		150. »		
b	di qualsiasi altra materia, esclusa la paglia, ed esclusi quelli guarniti di donna . . . . .	Id.		100. »		
c	di qualsiasi qualità guarniti da donna . . . . .	Id.		500. »		
339	Fiori finti . . . . .	Chilogr.		15. »		
340	Fornimenti di fiori finti . . . . . (Intendasi ciò che è evidentemente destinato a rappresentare una parte di fiore, come foglie, calici, pistilli e simili).	Id.		5. »		
341	Carcasse per oggetti di moda . . . . .	Id.		1. »		
342	Ombrelli:					
a	di seta . . . . .	Cento		140. »		
b	di qualsiasi altra stoffa . . . . . (Per classificarli si considera esclusivamente la stoffa della quale sono ricoperti, e non quella di cui possono essere foderati).	Id.		80. »		
343	Fornimenti da ombrelli . . . . .	Quintale		30. »		
344	Pennelli con asta o senza . . . . .	Id.		20. »		
345	Oggetti da collezione e d'arte:					
a	quadri di autori viventi . . . . .	S. V.		Esenti		
b	altri . . . . . Negli oggetti d'arte s'intendono compresi gli oggetti di antichità e d'arte d'autore non vivente cioè le monete, le medaglie ed ogni altro oggetto antico in metallo, marmo, pietra, legno e qualsiasi altra materia, nonché i mosaici, le pitture, le miniature, i disegni su tela, legno, muro, rame, carta, ecc.; l'esportazione dei quali oggetti, oltre a pagare il dazio stabilito dalla presente legge, continuerà ad essere assoggettata alle formalità prescritte dalle leggi speciali vigenti nelle varie provincie.	Quintale		Come i lavori della materia di cui sono formati.		S. V. 1 %

(b) È consentita l'importazione temporanea dei fili di rame, di juta o manilla greggio, lavorati e tinti, e dei fili di ferro zincati per la fabbricazione dei cordoni sottomarini, colle discipline che saranno sancite per decreto del Ministro delle finanze.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Luzzatti, relatore.** Propongo che alla lettera *a* della voce 345, alle parole "quadri di autori viventi", siano aggiunte dopo la parola *quadri* le parole *e stampati*; e dopo la parola *viventi*, le parole *o contemporanei*. Medesimamente propongo che la nota relativa alla lettera *b* si cominci con

le parole: "Negli oggetti da collezione e d'arte altri, s'intendono compresi gli oggetti di antichità e gli oggetti d'arte d'autore non vivente o non contemporaneo, cioè le monete, le medaglie, ecc." continuando poi come nel testo.

**Presidente.** Si dirà dunque, se non vi sono obiezioni:

Numero e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio	
			d'entrata	d'uscita
345	Oggetti da collezione e d'arte:			
<i>a</i>	quadri e stampe di autori viventi o contemporanei . . .	S. V.	Esenti	
<i>b</i>	altri . . . . . Negli oggetti da collezione e d'arte altri, s'intendono compresi gli oggetti di antichità e gli oggetti d'arte di autore non vivente o non contemporaneo, cioè le monete, le medaglie ed ogni altro oggetto antico in metallo, marmo, pietra, legno e qualsiasi altra materia, nonchè i mosaici, le pitture, le miniature, i disegni su tela, legno, muro, rame, carta, ecc.; l'esportazione dei quali oggetti, oltre a pagare il dazio stabilito dalla presente legge, continuerà ad essere assoggettata alle formalità prescritte dalle leggi speciali vigenti nelle varie provincie.	Quintale	Come i lavori della materia di cui sono formati.	S. V. 1 %

Così resta stabilito. Passeremo alla lettura delle due ultime voci della tariffa:

Numero e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata
	CATEGORIA XVII. METALLI PREZIOSI.		
346	Oro:		
<i>a</i>	greggio, in verghe, in polvere o in rottami . . . . .	Chilogr.	Esente
<i>b</i>	monete di . . . . .	Id.	Esenti
347	Argento in monete dell'unione latina . . . . .	Id.	Id.

Così, terminata la lettura, questa tariffa si intende approvata con le modificazioni introdotte.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Luzzatti, relatore.** Poichè rimase soppressa ieri una voce, (quella del mohair) e si hanno due voci con un numero solo, cioè con un *bis*, sarebbe opportuno che fosse data all'onorevole presidente ed alla Commissione la facoltà di coordinare la numerazione delle voci.

**Presidente.** Se si tratta semplicemente di coordinare la numerazione delle voci, io credo che la Camera possa dare facoltà al presidente ed alla Commissione di farlo.

Se non vi sono obiezioni si intenderà così stabilito.

(Così è stabilito).

## Presentazione di una relazione.

**Presidente.** Invito l'onorevole Faina a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Faina.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per rettificazioni di confini e scambio di territorio tra i comuni di Ficulle e di Allerona.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

## Seguito della discussione della riforma doganale.

**Presidente.** Passeremo alla discussione degli articoli:

“ Art. 1. È approvata l'annessa tariffa dei dazi doganali di importazione da applicarsi il 1º gennaio 1888, alle merci dei paesi, coi quali non sono in vigore convenzioni che accordino un altro trattamento daziario.

“ È pure approvata l'annessa tariffa dei dazi di esportazione. ”

Queste due tariffe sono quelle già approvate, e che fanno parte integrante di questo articolo 1.

Viene poi l'aggiunta, proposta dall'onorevole De Zerbi, e pure dalla Camera approvata:

“ Qualora per il 15 dicembre il Parlamento non abbia ancora deliberato il dazio sui semi oleosi, il Governo del Re ne stabilirà la misura con regio decreto. Questo sarà presentato al Parlamento, per esser poi convertito in legge. ”

**Presidente.** L'onorevole Bertolotti ha facoltà di parlare.

**Bertolotti.** La nuova tariffa doganale sarà tra poco votata, e con essa saranno in gran parte appagati i desideri, e soddisfatte le esigenze di molti industriali e lavoratori italiani, i quali, per gl'incerbamenti di dazi da parte degli Stati esteri, e per la mitezza dei nostri, si trovavano molto a disagio. Anche il bilancio economico del paese se ne avvantaggerà, e ne verrà pur sollievo alla finanza dello Stato, e alla circolazione metallica.

Gl'industriali devono esserne grati all'onorevole Commissione, ed in particolare agli onorevoli Luzzati ed Ellena, che con vero amore studiarono i problemi riflettenti le diverse industrie; e, se non tutti poterono risolverli colla più perfetta giustizia, certo però vi portarono quell'equità, che, se non è la perfezione desiderabile, è però sempre il meglio che si possa ottenere nelle cose umane.

La nuova tariffa non è informata a quelle idealità teoriche, le quali se trovano il loro posto nel

campo delle speculazioni scientifiche, non lo trovano di certo in quello delle speculazioni industriali; poichè queste, occupando uomini che vivono in un mondo reale, non possono chiedere, ed altro non vogliono, che i mezzi per stabilire l'armonia fra il capitale ed il lavoro, fra la quiete e il benessere della nazione.

Ed è per queste ragioni che io raccomando al Governo di andare molto cauto, e con prudenza, nella negoziazione dei trattati di commercio; onde non ripetere quegli errori che abbiamo a lamentare nei trattati, che stanno ora per scadere, e che tanto contribuirono ad aggravare l'attuale crisi. Il Governo deve avere una grande responsabilità nella negoziazione dei trattati; poichè, quando questi sono conclusi, non è nè conveniente, nè piacevole il vederli respinti da un'Assemblea politica.

Raccomando ancora di non ripetere l'ingiustizia di sacrificare alcune industrie per favorirne delle altre: perchè gl'industriali e gli operai italiani, in questa patria che ci è comune, e per la quale sosteniamo in comune spese e sacrifici, debbono tutti godere degli stessi diritti e di una egual parità di trattamento.

E ciò dico, perchè all'onorevole relatore è parso che coi dazi stabiliti nella categoria ottava sulle manifatture della seta, si siano preparati utili *elementi per i futuri negoziati*, mentre questa industria non è una delle favorite dalla presente tariffa, nè havvi ragione perchè essa sia predestinata ad essere sacrificata, come sempre fu sacrificata nei precedenti trattati.

Io spero che il Governo e gli onorevoli relatori, che tanto interesse portano allo sviluppo della pubblica economia, vorranno accogliere queste mie brevi osservazioni; ed ho fiducia che gl'industriali ed operai italiani, senza nascondersi le gravi e numerose difficoltà che ancora ci attraversano la via per arrivare alla prosperità raggiunta da altri popoli, sapranno, fidenti nel loro valore, e se sorretti dal Governo, corrispondere a quelle speranze che il Parlamento e la nazione hanno in loro riposto (*Benissimo!*).

**Presidente.** L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**Magliani, ministro delle finanze.** Prima di tutto io mi associo alle parole con cui l'onorevole Bertolotti ha cominciato il suo discorso. Io debbo rendere in nome del Governo un tributo di lode e di gratitudine alla Commissione d'inchiesta, della quale furono tanta parte gli onorevoli Luzzati ed Ellena, che dettò uno splendido rapporto sul vastissimo argomento.

Nè meno meritevole della riconoscenza della Camera pare al Governo che sia la Commissione eletta dai suoi Uffici, la quale seppe in breve tempo compiere un poderosissimo lavoro. L'onorevole Luzzatti relatore di quella Commissione credo che ai tanti titoli anteriori abbia aggiunto un nuovo titolo alla benemerenzza del paese (*Bene!*).

Nel dir ciò, o signori, io credo di essere fedele interprete del sentimento dell'Assemblea.

Dopo di ciò vengo alla seconda parte del discorso dell'onorevole Bertolotti, e debbo dichiarare che il Governo è compreso come lui della grande responsabilità che gli incombe nella prossima negoziazione dei trattati commerciali con altre potenze. La materia è per se medesima ardua, ma è certo che il Governo, confortato dagli studi delle competenti Commissioni delle quali ha fatto cenno testè, ed aiutato dall'opera valida di negoziatori abilissimi procurerà di ottenere per le industrie, e per l'agricoltura del nostro paese quei maggiori vantaggi che si possono aspettare da una tariffa convenzionale: indubitatamente nessuna industria, come nessun interesse particolare dovrà essere sacrificato ad altre industrie, e ad altri particolari interessi; e si avrà di mira unicamente l'interesse generale della patria che tutti amiamo, e che vogliamo prospera e grande anche nel campo delle industrie e dell'agricoltura (*Benissimo!*).

**Bertolotti.** Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, e lo ringrazio di vero cuore.

**Presidente.** Metto a partito l'articolo 1º già letto, con l'aggiunta dell'onorevole De Zerbi, col quale sono approvate le due tariffe di importazione e di esportazione.

(*È approvato.*)

“ Art. 2º Le merci provenienti da' paesi nei quali i bastimenti e le merci italiane ricevono un trattamento differenziale, potranno essere assoggettate a un aumento di dazi di confine fino a cinquanta per cento della misura inscritta nella tariffa generale.

“ Le merci esenti in tariffa, potranno essere assoggettate a un dazio fino a venticinque per cento del loro valore commerciale ufficiale.

“ Questi provvedimenti saranno applicati per decreto reale. In questo decreto saranno designate le merci che dovranno essere colpite e la misura del maggior dazio da applicare.

“ Il decreto reale anzidetto dovrà essere presentato immediatamente al Parlamento per la conversione in legge. ”

L'onorevole Randaccio ha facoltà di parlare.

**Randaccio.** Antica e ben nota alla Camera è la controversia relativa alla soprattassa così detta di deposito, che la Francia impone su tutte le provenienze indirette nel suo territorio.

La Camera sa che, per effetto di questa soprattassa le navi, le quali partono dai porti italiani, dirette ai porti francesi, non possono trasportarvi che alcune determinate merci, quelle, cioè, che provengono da paesi di origine.

Il danno che da questa disposizione doganale francese è derivato e deriva al commercio di tutte le nostre città marittime ed anche a molte delle industrie nazionali, è gravissimo.

Ed a dimostrarlo, poichè non voglio abusare del tempo della Camera, recherò un solo esempio.

Un negoziante di Genova, di Livorno o di Napoli o di altra città marittima italiana, fa venire dai luoghi d'origine un carico di coloniali: ma se lo indirizzasse a Genova, a Livorno od a Napoli, egli, per questo solo fatto chiuderebbe a sè stesso tutti i mercati francesi, nei quali non potrebbe più spedire la sua merce senza pagare la soprattassa imposta dalla dogana francese. Gli conviene perciò, evidentemente, indirizzare la merce ai porti francesi, perchè così egli può venderla non solamente in Francia, ma anche in Italia, dove è libero poi di spedirla, se torni a lui conveniente.

Di modo che i mercati francesi, quelli di Marsiglia in particolare, si impongono a forza tanto al negoziante quanto al consumatore italiano.

Le continue lagnanze dei nostri negozianti, (le quali trovarono un'eco anche in questa Camera allorchè si discusse l'ultimo trattato di commercio con la Francia), indussero già il nostro Governo a riservarsi, con l'articolo 9 ora denunziato, la facoltà d'imporre anch'esso una simile soprattassa. Il nostro Governo però non ha mai stimato opportuno di valersi di questa facoltà.

Forse egli ha voluto avere un riguardo alla Francia, non usando del diritto di rappresaglia che gli competeva, nella speranza di concludere con quello Stato un nuovo trattato di commercio; speranza alla quale io pure partecipo vivamente; oppure lo trattene il timore che questa imposizione per parte nostra della soprattassa di deposito alle provenienze indirette francesi, potesse nuocere alle industrie nazionali.

Questo anzi lo dice chiaramente l'onorevole relatore della Commissione, nella sua elaborata relazione.

“ L'organamento, egli scrive, delle soprattasse di deposito è così fatto da non permetterne l'applicazione a determinate provenienze, senza sollevare la questione più grossa e più irta dei tratta-

menti differenziali. Volendo trapiantare in Italia quest'ordinamento, bisognerebbe forse rassegnarsi a seguire l'esempio francese e passare il punto a cui si vorrebbero arrestare Genova, Livorno e Cagliari. E allora dovremmo ferire le nostre industrie, aggravandone le condizioni per la provvista delle materie prime. »

A me però, come alle Camere di commercio di Venezia, di Genova, di Livorno e di altre città marittime, questo riguardo usato alla Francia sembra eccessivo, questi timori di pericoli per l'industria nazionale paiono poco fondati. Quello che l'Italia farebbe imponendo alla sua volta la soprattassa di deposito alle provenienze francesi, sarebbe un provvedimento di giusta difesa, cui non potrebbe in alcun modo dare carattere di aggressione.

Quanto poi al timore manifestato dall'onorevole relatore che non si potrebbe limitare la soprattassa alle provenienze dalla Francia, ma dovrebbe estendersi a tutte, con pericolo delle nostre industrie, io, quantunque abbia studiato i dotti lavori dell'onorevole Luzzatti su questo argomento, non ho saputo persuadermi della necessità di imporre la soprattassa a tutte le provenienze indirette, invece di restringerla alle provenienze da quei paesi, i quali la impongono a noi.

Ma, dice il chiarissimo relatore, v'è la clausola del trattamento della nazione più favorita, che si suole inserire ne' trattati di commercio internazionale, e questa clausola, per l'applicazione della soprattassa di deposito, costituirebbe una gravissima difficoltà pratica.

Or sembrerebbe a me che questa difficoltà resterebbe eliminata inserendo nella legge della tariffa doganale una disposizione per cui la clausola del "trattamento della nazione più favorita" non basterebbe a dare diritto all'esonerazione dalla soprattassa di deposito a quelle nazioni che l'impongono a noi. La detta clausola riceverebbe così, con una legge dello Stato, la definizione dell'importanza sua, e resterebbe applicabile secondo i casi. A questo fine mira l'aggiunta che io e il mio collega Capoduro abbiamo presentata, all'articolo 2° del disegno di legge, e che raccomandiamo all'approvazione della Camera.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Luzzatti, relatore.** La Commissione ha già dichiarato le ragioni per le quali non può accettare la proposta dell'onorevole Randaccio. Nella Commissione questo tema della soprattassa di deposito fu agitata a lungo; nè poteva essere diversamente quando si pensi che vi era l'onorevole Bo-

selli, a cui spetta l'onore di aver dato a questo tema una importanza tecnica speciale. Tutti ricordano il lungo e memorabile discorso ch'egli fece in questa Camera quando si discuteva il trattato di commercio con la Francia, intorno alla convenienza di applicare la facoltà che nel trattato di commercio del 1881 si conteneva, d'imporre la soprattassa di deposito. Anzi il suo discorso e quelli di altri oratori che all'onorevole Boselli si associarono, diedero occasione a una specie d'inchiesta che il Governo allora fece per esaminare la convenienza di applicare le soprattasse di deposito, che nel trattato con la Francia erano riservate alla facoltà dell'Italia. E nel Consiglio superiore del commercio questa questione fu discussa; ma, quantunque la si esaminasse sotto l'uno e l'altro aspetto, parve così grave che non si venne, se ben ricordo, a una conclusione positiva. Però se il Governo approderà nei nuovi negoziati commerciali con la Francia, io credo che dovrebbe rinnovarsi ancora la facoltà che è nel trattato del 1881, di applicare la soprattassa di deposito. Ma il modo con cui pone il problema l'onorevole Randaccio è ben diverso. Egli vorrebbe trarre la Camera in due affermazioni, una più grave dell'altra.

La prima è che quando un paese applica verso noi la sovratassa di deposito, ma l'applica anche verso tutti gli altri paesi, cosicchè non usa alcun trattamento differenziale contro l'Italia, il solo fatto di applicarla verso di noi giustifichi il diritto dell'Italia di applicarla verso questo solo paese.

E vorrebbe poi che la formola *della nazione più favorita* fosse ristretta in tal guisa da dare la facoltà di applicare la sovratassa di deposito a un paese che l'applica verso di noi, anche se questo paese non lo fa con provvedimento eccezionale ma con provvedimento generale. Ora queste due formole così gravi e delicate la Commissione in nessuna guisa può accettarle nè può consigliare la Camera ad accoglierle. Ma sostanzialmente poi quale effetto pratico avrebbe la proposta dell'onorevole Randaccio? La proposta dell'onorevole Randaccio sarebbe un atto, me lo perdoni, poco cortese usato verso la Francia, alla vigilia in cui noi dobbiamo imprendere dei negoziati con quella nazione. Questo sarebbe l'effetto reale del provvedimento che l'onorevole Randaccio propone; tutte le altre sarebbero affermazioni teoriche, ma la realtà sarebbe questa: di consigliare il Governo del nostro paese ad applicare la sovratassa di deposito soltanto verso la Francia, perchè la Francia applica verso noi e verso tutti gli altri paesi. Ora a

questa conclusione (io esprimo qui una opinione individuale, non avendo avuto il tempo di consultare intorno a questo punto i miei colleghi) io mi ribello risolutamente. Non bisogna dimenticare che sul miliardo e 200 milioni, su per giù, delle nostre esportazioni più di 500 si dirigono verso la Francia e che anche lasciando da parte ogni considerazione politica, anche lasciando da parte ogni considerazione di qualsiasi altra natura, e restringendoci soltanto nel campo economico, nell'interesse dell'Italia di negoziare un buon trattato con la Francia, quella proposta non sarebbe conveniente.

Alla vigilia dei negoziati, la Camera italiana dovrebbe impegnarsi in questa dichiarazione?

Io capirei, all'indomani di negoziati falliti, la applicazione di una formula così dura, ma alla vigilia di negoziati, che noi, nell'interesse del nostro paese, e per la solidarietà economica che unisce l'Italia alla Francia, speriamo che riescano felicemente, non potrei, in nome della Commissione, accogliere la proposta dell'onorevole Randaccio.

Io lo prego quindi di ritirarla; ma, se v'insistesse, dovrei pregare la Camera di decidere tra l'opinione sua e l'opinione nostra.

**Magliani, ministro delle finanze.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Magliani, ministro delle finanze.** Anch'io vorrei pregare l'onorevole Randaccio di non insistere nella sua proposta.

Io non ripeterò, poichè farei male a ripetere cose egregiamente dette, ciò che ha esposto testè l'onorevole relatore della Commissione.

Lasci, l'onorevole Randaccio, che quest'arme irrugginita di guerra stia ancora riposta negli antichi arsenali. La potremo cavar fuori.

**Luzzatti, relatore.** Se occorrerà. Non ora.

**Magliani, ministro delle finanze,...** quando sarà opportuno; ma non è questo il momento.

Io prego dunque l'onorevole Randaccio, per le ragioni che ha udito, e che è inutile ripetere, a non insistere.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Randaccio.

**Randaccio.** Io confidavo che, in una tariffa doganale, nella quale si sono difesi gl'interessi di tutti quanti gl'industriali italiani, si sarebbe trovato giusto e conveniente di difendere anche un poco l'interesse del commercio italiano; io confidavo che, essendo questa stessa tariffa doganale, per aperta confessione fattane in questa Camera

un arma da valersene nel negoziare i nuovi trattati di commercio internazionali, anche la disposizione da noi proposta, per dare facoltà al Governo di porre la soprattassa di deposito, fosse un arma essa pure opportuna. Il Governo e la Commissione la pensano diversamente, ed io non ardisco di appellarmi al giudizio della Camera.

Però mi permetta l'onorevole Luzzatti di fargli presente che la disposizione doganale francese, della quale si lagna tutto il commercio italiano, è bensì applicabile a tutte le nazioni, ma danneggia particolarmente noi, molto più di tutti gli altri.

Ad ogni modo io non posso che ripetere col Divino poeta:

« Che giova nelle fata dar di cozzo? »

E le fata qui sono il Governo e la Commissione.

Onde d'accordo col collega Capoduro ritiro la mia proposta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Luzzatti, relatore.** Io non accetto questa conclusione dell'onorevole mio amico Randaccio.

Qui non si tratta che *non giovi nelle fata dar di cozzo*. A me pare che non giovi dar di cozzo contro le buone ragioni; me lo perdoni; e le *fata* qui sono le buone ragioni.

Egli dice che questo provvedimento non nuoce altro che all'Italia, e che è una lotta che si dibatte tra Marsiglia, Genova e Livorno; e gli Inglesi dicono, invece, che nuoce specialmente all'Inghilterra, e che la lotta è tra l'Havre e i porti francesi dell'Atlantico e i porti inglesi. Ognuno considera la questione dal suo punto di vista. Ora quello che io affermo qui è questo. Noi dobbiamo fare un trattato di commercio con la Francia, in cui si ponga alla Francia il problema così: o la Francia rinunzi essa alla sovratassa di deposito, e ci rinunzieremo anche noi; ovvero la Francia persiste a mantenere la sovratassa di deposito e vorremo anche noi serbarcene la facoltà.

Infatti le due facoltà sono perfettamente pari. Vogliamo noi, oggi, applicare, per tutte le provenienze, la sovratassa di deposito? Non abbiamo bisogno della dichiarazione che ci vuole far fare l'onorevole Randaccio; il trattato di commercio con la Francia dà all'Italia la facoltà di applicare la sovratassa di deposito verso la Francia e contemporaneamente verso tutti gli altri paesi. Ciò che io nego è di applicare la sovratassa di deposito contro la Francia, lasciando da parte tutti gli altri paesi: è un trattamento differenziale che



alla vigilia di un trattato con la Francia parebbe poco prudente, e, per parte mia, sono deciso a contrastarlo (*Benissimo!*).

**Presidente.** Onorevole Randaccio, mantiene o ritira la sua proposta?

**Randaccio.** La ritiro.

**Presidente.** Allora, pongo a partito l'articolo 2. (*È approvato.*)

“ Art. 3. È vietata l'importazione dei generi medicinali e dei medicamenti composti non approvati dal Consiglio superiore di sanità.

(*È approvato.*)

“ Art. 4. I medicamenti semplici o composti contenenti spirito, oltre il dazio proprio stabilito dalla tariffa, debbono pagare la soprattassa sulla quantità di spirito che contengono o che fu consumata nella loro fabbricazione.

“ La misura della soprattassa è determinata dal Consiglio superiore di sanità, assistito da tre chimici designati dai ministri delle finanze e dell'agricoltura, industria e commercio. „

(*È approvato.*)

“ Art. 5. Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare le disposizioni preliminari ed il nuovo repertorio della tariffa generale con decreto reale, che sarà presentato al Parlamento non più tardi del 31 dicembre 1887 per essere convertito in legge.

“ Il Governo del Re ha pure facoltà di modificare il repertorio della tariffa generale per mezzo di regio decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, nel mese successivo a quello della sua pubblicazione. „

(*È approvato.*)

“ Art. 6. La facoltà accordata dall'articolo 4 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 (serie 3ª), di modificare con decreto reale, udito il parere del Consiglio dell'industria e del commercio, le tare per le botti, botticelle, caratelli e casse contenenti zuccheri, è estesa a qualsiasi recipiente e per qualunque merce proveniente direttamente dall'estero o che esca dai Magazzini generali o dai Depositi franchi. „

(*È approvato.*)

All'articolo 7 è proposta dalla Commissione la soppressione dell'ultimo capoverso.

Il Governo consente?

**Magliani, ministro delle finanze.** Consente.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Luzzatti, relatore.** È soppresso quell'ultimo capoverso, poichè circa i prodotti zuccherini, cui si riferiva, c'è tutta la grave questione dei canditi di Livorno e di Genova, che dovrà poi essere risolta.

**Presidente.** Allora rimane il solo primo capoverso.

Ne do lettura.

“ Art. 7. Il Governo del Re, udito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dell'industria e del commercio, ha facoltà di prescrivere con decreto reale che nuovi prodotti destinati all'esportazione siano ammessi alla restituzione del dazio sulle materie prime impiegate, e di variare le restituzioni vigenti in ragione de' nuovi dazi. „

(*È approvato.*)

“ Art. 8. Nel caso di ritorno dall'estero di vino nazionale stato conciato nel regno con spirito estero, si riscuoterà il dazio proprio del vino, il dazio e la soprattassa sulla intera quantità di spirito contenutavi, senza difalco dei gradi di ricchezza naturale, ed il massimo della multa stabilita dall'articolo 69 del regolamento doganale per la mancata riesportazione dello spirito. „

(*È approvato.*)

“ Art. 9. Nel caso di ritorno dall'estero di vino nazionale stato conciato con spirito nazionale, per il quale ha luogo la restituzione della tassa di fabbricazione, se il rimborso è già avvenuto si riscuoterà il dazio proprio del vino, si recupererà la somma restituita e si applicherà una multa eguale a questa somma. Se il rimborso non è ancora avvenuto, sarà rifiutato, e si procederà alla riscossione del dazio proprio del vino e di una multa eguale alla somma che si sarebbe dovuta restituire. „

(*È approvato.*)

“ Art. 10. Quando il reingresso della merce di cui agli articoli 8 e 9 avviene per consentimento dell'Amministrazione, dietro dimanda regolare dell'interessato, si prescindereà dall'applicazione della multa. „

Il Governo accetta quest'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione?

**Magliani, ministro delle finanze.** Lo accetta.

**Presidente.** Pongo a partito quest'articolo aggiuntivo.

Chi l'approva si alzi.

(*È approvato.*)

“ Art. 11. L'abbuono concesso dall'articolo 7 della legge 12 ottobre 1883, n. 1640 (Serie 3ª)

testo unico, a favore dei fabbricanti di spirito, sulla quantità dello spirito determinato dal misuratore meccanico, è ridotto alla ragione del sette per cento. »

Onorevole Borgatta, Ella è iscritto per parlare su quest'articolo 11. Ne ha facoltà.

**Borgatta.** Nella legge sui provvedimenti finanziari la Camera approvò un articolo con cui si attribuisce al potere esecutivo la facoltà di regolare con nuove norme le distillerie degli spiriti di seconda categoria.

Io non intendo oggi, nè potrei, ritornare sulla disposizione che già è stata in quella occasione approvata.

Ad ogni modo io mi permetto di cogliere questa occasione per pregare il Governo, a nome anche del mio collega Ercole a voler dare qualche schiarimento, qualche spiegazione la quale ne assicuri che il Governo nell'usare della facoltà che la Camera gli ha attribuito ne userà con tutta la discrezione che richiedono i legittimi interessi delle distillerie di prima categoria, interessi che è d'uopo conciliare con altri interessi non meno legittimi che sono quelli delle distillerie di seconda categoria, distillerie in cui pure sono impegnati capitali rispettabili, distillerie le quali hanno tanta parte, tanta attinenza con l'agricoltura e con l'industria enologica.

Io spero che il Governo del Re, vorrà darci queste dichiarazioni rassicuranti e spero eziandio che la Commissione della tariffa e per essa l'illustre relatore che in più circostanze ha dimostrato il suo vivo interessamento, il suo amore per queste distillerie minori, vorrà assecondare le nostre istanze.

E poichè ho la parola io desidero avere ancora dal Governo qualche schiarimento su un altro punto. In fine dell'articolo 9 della legge sui provvedimenti finanziari, v'è un inciso il cui senso mi pare veramente di colore oscuro. Nella discussione che si è fatta qui alla Camera, io ho inteso l'onorevole Marcora ed altri sollevare lagni perchè fosse meno attiva e meno efficace la sorveglianza sulle fabbriche di seconda categoria, di guisa che ne derivasse una meno lecita concorrenza a danno delle distillerie di prima categoria, che hanno il misuratore applicato nelle loro fabbriche.

Ma nè dagli oratori che presero parte alla discussione della Camera, nè dalla relazione della Commissione è apparso che sia venuto a nessuno il pensiero di sottrarre ai comuni la partecipazione che finora è loro riservata nelle tasse sulle distillerie di seconda categoria; invece nell'ultimo

comma dell'accennato articolo 9 v'è una disposizione che per lo meno potrebbe far nascere in alcuni il dubbio, il sospetto, che si voglia toccare a questa partecipazione dei comuni.

Io credo che non sia stato nel pensiero di alcuno di voler sottrarre a questi piccoli comuni, quella piccola partecipazione sulla tassa che fino ad ora è stata loro riservata. Confido quindi che il Governo del Re, che l'onorevole Magliani, vorrà dare l'assicurazione che nulla sarà fatto che modifichi lo stato attuale delle cose su questo punto.

**Presidente.** L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**Magliani, ministro delle finanze.** L'onorevole Borgatta mi fa due raccomandazioni. La prima che, nell'adempire al mandato che deriva dall'articolo 9 della legge sui provvedimenti finanziari rispetto alle distillerie di seconda categoria, il Governo usi i maggiori riguardi possibili alle distillerie agrarie. Ora io sono lieto di poter dare le più larghe assicurazioni all'onorevole Borgatta sopra questo argomento. È infatti intenzione del Governo di usare le maggiori agevolezze possibili a queste distillerie la cui condizione non sarà peggiorata e potrà forse, in qualche modo, essere migliorata.

D'altronde il Governo non ha avuto un mandato definitivo e illimitato. Ha avuto una facoltà delegata dal Parlamento che dovrà attuare con decreto reale, coll'obbligo però di sottoporre questo decreto reale alla sanzione legislativa. Sicchè quando i provvedimenti del Governo saranno sottoposti al giudizio della Camera, sarà il caso di vedere se il Governo abbia fatto buono o cattivo uso della facoltà delegata, ed il Parlamento potrà correggere, togliere, restringere od ampliare. Ad ogni modo per ciò che riguarda le intenzioni e l'opera del Governo, sia certo l'onorevole Borgatta che nessun detrimento sarà recato alle distillerie veramente agrarie.

Ma l'onorevole Borgatta ha aggiunto a questa che è una raccomandazione di carattere generale, un'altra più speciale, relativa alla partecipazione dei comuni. È bene che la Camera rammenti in che consista questa compartecipazione.

L'articolo 18 della legge, testo unico, del 12 ottobre 1883 stabilisce che, " quando la distilleria consta di lambicchi la cui capacità complessiva non eccede 10 ettolitri, e che siano destinati alla distillazione delle vinacce di uva e di vino, la durata della distillazione, sia per giorni, che per ore, viene accertata dall'autorità comu-

nale del luogo, osservate le formalità e cautele da prescriversi dal regolamento.

E segue l'articolo 20 il quale dice: " A titolo di indennità per le cure e le spese alle quali sono soggetti i comuni nell'adempimento della presente legge, viene loro attribuita la metà della tassa riscossa sul loro territorio sui lambicchi, di cui all'articolo 18. „

Sicchè i comuni hanno diritto a percepire la metà della tassa in corrispettivo delle cure e delle spese che fanno. Perciò venendo a cessare l'ingerenza dell'amministrazione comunale nell'accertamento della tassa per queste piccole distillerie agrarie evidentemente viene a cessare anche il diritto al relativo compenso.

Ma siccome riconosco che, nel maggior numero dei casi, il provento della metà della tassa è superiore alle spese che incontra l'amministrazione comunale per la vigilanza ed accertamento della tassa medesima; e credo che sia equo che i comuni non siano danneggiati, così prendo impegno di studiare anche questa quistione, e di vedere se, e quali compensi debbono essere attribuiti ai comuni, ed in qual forma, in corrispettivo di quel provento netto che essi ora ritraggono dall'accertamento della tassa, dedotte le spese per la vigilanza e per l'accertamento.

Come vede l'onorevole Borgatta è uno studio ed una indagine questa che bisogna fare; in seguito alla quale si vedrà se, e quali provvedimenti sia possibile adottare. Questi provvedimenti saranno presi per decreto reale, e saranno poi sottoposti, come ho detto testè, all'approvazione del Parlamento.

Nel momento attuale non potrei fare altra dichiarazione all'onorevole Borgatta. Attenda che l'amministrazione abbia compiuti i suoi studi, e che sia emanato il decreto reale; e se il legittimo suo desiderio non si troverà soddisfatto, potrà provocare le risoluzioni del Parlamento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Luzzatti, relatore.** A questo proposito la Commissione ha presentato un ordine del giorno che mi pare trovi qui il suo luogo opportuno per essere esaminato e votato. Esso suona così:

" La Camera raccomanda al Governo di non vincolare, nei negoziati commerciali, il reggimento degli spiriti in modo da escludere il trattamento differenziale a favore delle fabbriche di spirito a carattere strettamente agrario. „

Quest'ordine del giorno significa precisamente quello che l'onorevole Borgatta e l'onorevole Er-

cole raccomandano alla Camera, che, cioè, le piccole distillerie agrarie, non aventi carattere industriale, non mosse da macchine a vapore, non concentranti in grandi stabilimenti le vinaccie, il vino, le frutta, il vino guasto, per lavorarli in ampie proporzioni, ma aventi un carattere strettamente agrario, debbano essere trattate in modo così favorevole che nelle convenzioni commerciali non abbiansi a subire per questa categoria di distillerie quei vincoli che si impongono per le grandi distillerie.

Con quest'ordine del giorno non solo la Camera approverebbe un trattamento di favore per le piccole distillerie agrarie, ma le lascerebbe anche immuni da tutti i pericoli che possano derivare dalle future negoziazioni commerciali. Nè è da quelle distillerie che possono venire pericoli per la finanza.

Questi pericoli possono derivare dalle distillerie di puro carattere industriale; ma anche per queste la legge che la Camera ha votato attribuisce al Governo una grande responsabilità. Ed io non dubito delle dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze e spero che egli vorrà applicare la tassa con molta equità.

Se si volesse dalle fabbriche di seconda categoria trarre oggi tutto quello che da esse si può spremere, poichè alcune pagano non solo la metà, ma forse anche due terzi meno del giusto, se si volesse addirittura applicare rigidamente la legge senza i cali che la legge dà la facoltà al Governo di determinare, è evidente che si chiuderebbero le fabbriche di seconda categoria, recando anche un danno all'agricoltura italiana, che non potrebbe più utilizzare i residui dell'uva spremuta, le vinaccie. Anche sotto questo punto di vista la questione industriale si collega intimamente con la questione agraria. Ma io credo che nessuno di questi pericoli vi sia quando il Governo usi con equa discrezione delle facoltà accordate ad esso.

La Commissione quindi si associa all'onorevole Borgatta, e fa sue le raccomandazioni ch'egli ha rivolto all'onorevole ministro delle finanze.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ercole.

**Ercole.** Io sono lietissimo delle dichiarazioni fatte tanto dall'onorevole ministro delle finanze, quanto dall'onorevole Commissione, per mezzo del suo relatore. È positivo che i comuni nei quali le piccole distillerie avevano preso un notevole incremento sono molto impensieriti per l'articolo 9 della legge dei provvedimenti finanziari, giacchè temono di perdere i benefici che ad essi deriva-

vano per effetto della vigilanza che esercitavano su quelle distillerie. Ed io posso assicurare l'onorevole ministro che quei benefizi posero in grado quei comuni di affrontare e superare le crisi occasionate in questi anni dalla grandine, dal colera, e da altri malanni.

Ringrazio quindi l'onorevole collega Borgatta di aver sollevata la questione, e desidero che delle favorevoli dichiarazioni che egli ha provocato si prenda atto con un ordine del giorno, onde il Governo ne abbia norma nell'adottare le disposizioni in esecuzione dell'articolo 9 della legge sui provvedimenti finanziari.

Non voglio ritornare ora sulla questione, trattata ampiamente nella seduta del 13 giugno dall'onorevole Marcorz, a cui ha risposto l'onorevole ministro, relativamente alle distillerie, e mi limito a raccomandare che il Governo, quando vorrà emanare il decreto relativo, tenga conto della condizione dei comuni, e lo assicuro che ne sarà benedetto, glielo dico francamente. *(Si ride)*.

L'ordine del giorno che io e l'onorevole mio collega Borgatta abbiamo concordato suona così:

“ La Camera prende atto delle dichiarazioni del Governo sui criteri con cui esso intende procedere nello stabilire le nuove norme che devono regolare le distillerie di seconda categoria, non che sul trattamento da farsi ai comuni, e passa all'ordine del giorno. ”

Spero che il Governo e la Commissione vorranno accettarlo perchè in sostanza non è che la traduzione fedele delle loro dichiarazioni.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Magliani, ministro delle finanze.** Io pregherei l'onorevole Ercole e l'onorevole Borgatta di mettersi d'accordo con la Commissione per compendiarne le loro proposte in un solo ordine del giorno.

**Luzzatti, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Luzzatti, relatore.** Le dichiarazioni dell'onorevole ministro sono state chiarissime e non ammettono dubbio; la Commissione vi si associa; per modo che l'ordine del giorno della Commissione, per tener conto anche del pensiero espresso dagli onorevoli Borgatta ed Ercole, potrebbe essere modificato così:

“ La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del Governo intorno al modo con cui applicherà le nuove disposizioni sulle distillerie di seconda categoria, raccomanda al Governo di non vincolare nei negoziati commerciali, ecc. ”

Mi pare che qui ci sia tutto.

**Ercole.** Ma in quest'ordine del giorno, così modificato, non si parla punto del provento spettante ai comuni, che l'onorevole ministro ha promesso di lasciare intatto; io prego quindi l'onorevole Luzzatti di tenerne conto, poichè, dico la verità, la sola ragione per la quale mi sono deciso di parlare, è stata quella di assicurare ai comuni il beneficio che hanno fino ad ora goduto.

**Luzzatti, relatore.** Ha ragione; allora si potrebbe formulare così:

“ La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del Governo intorno al modo con cui applicherà le nuove disposizioni sulle fabbriche di seconda categoria e sui comuni che le sorvegliano *(Ooh!)* ecc. ”

**Ercole.** Così sta bene.

**Presidente.** Dunque l'ordine del giorno, con la modificazione degli onorevoli Ercole e Borgatta sarebbe il seguente:

“ La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del Governo, sul modo col quale applicherà le nuove disposizioni sulle fabbriche di seconda categoria, e sui comuni che le sorvegliano, raccomanda al Governo medesimo di non vincolare nei negoziati commerciali, il reggimento degli spiriti in modo da escludere un trattamento differenziale a favore delle fabbriche di spirito di carattere strettamente agrario. ”

Pongo a partito l'ordine del giorno della Commissione così modificato.

*(È approvato)*.

Ora pongo a partito l'articolo 11.

*(È approvato)*.

“ Art. 12. È abrogata la concessione fatta dall'articolo 12 di detta legge a favore dei fabbricanti di spirito della restituzione del dazio sui cereali impiegati nella fabbricazione di esso. ”

*(È approvato)*.

“ Art. 13. L'industria della fabbricazione dei saponi di glicerina è esclusa dalla restituzione della tassa sullo spirito adoperato come materia prima. ”

*(È approvato)*.

“ Art. 14. È concessa ai fabbricanti di spirito di 1ª categoria la facoltà d'immettere lo spirito destinato alla esportazione tanto in natura, quanto mescolato ai vini in deposito doganale. In questo caso lo sgravio della tassa interna di fab-

bricazione, mediante detrazione dagli accertamenti di fabbrica, sarà fatto in confronto delle bollette d'introduzione in deposito dello spirito, il quale dopo di ciò sarà a tutti gli effetti considerato come estero. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sorrentino.

**Sorrentino.** Tre parole.

I fabbricanti di spirito si lagnano di molte cose. Fra le tante cose di cui si dolgono ve ne sono due che io ho trovato giustissime e di quella giustizia palmare che dispensa da qualunque perorazione e che sarà indubbiamente riconosciuta dal ministro e dalla Commissione. Essi dicono che nell'esportazione degli alcohols, invece di avere la restituzione del 100 per cento, hanno quella del 90 per cento. Questa ingiusta differenza fu riconosciuta anche dalla Commissione, quindi credo che anche il ministro sarà dello stesso parere e non mi dilungo a parlarne.

La seconda lagnanza è la seguente. Essi dicono: gli alcohols che vengono dall'estero hanno un trattamento di favore a scapito della produzione degli alcohols nazionali. Perchè questa differenza di trattamento? Paregiateci.

È una domanda così giusta questa che non può incontrare obiezioni.

In quanto al modo di fare questa parità di trattamento mi rimetto al Governo. E siccome spero di non incontrare nessuna opposizione nè da parte del ministro, nè da quella della Commissione, neanche su questa seconda questione, così, in nome anche di parecchi amici, presento questo ordine del giorno:

« La Camera, ritenendo che la disparità di trattamento che oggi esiste tra gli alcohols nazionali e quelli esteri, quando questi ultimi sono ammessi all'importazione temporanea, danneggia l'erario dello Stato e l'industria nazionale, invita il Governo a studiare quei provvedimenti che valgano a far cessare la suddetta differenza di regime e nel tempo stesso favoriscano l'industria dei vini nazionali. »

Nel caso che mi si muovano obiezioni, sarò pronto a confutarle, ma preferirei tacere perchè siamo ad ora tarda e calda.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Luzzatti, relatore.** Io sono d'accordo con l'onorevole Sorrentino che a questi calori i brevi discorsi sono i migliori, quindi mi dispenso dall'esaminare il trattamento fatto dalle nostre leggi ai fabbricanti di alcool. Egli sa che io ho sempre

sostenuto in questa Camera che l'industria dell'alcool è la figlia privilegiata della tassa e che fu la tassa che specialmente nelle sue prime fasi costituì la fortuna delle fabbriche di prima categoria. Ma questa è una questione storica, basta accennarla così per far riscontro ai lagni.

Messa da parte la tassa di fabbricazione, e presi in esame i due punti indicati dall'onorevole Sorrentino, debbo dire subito che la Commissione consente nel primo concretato in un ordine del giorno che invita il Governo a studiare il trattamento eguale. Il secondo punto non è che lo svolgimento di un pensiero che si trova indicato chiaramente nella relazione della Commissione. Dal momento che l'abbuono del calo dal 10 per cento fu ridotto al 7 per cento e fino che questo abbuono del calo rimanga al 7 per cento, la Commissione non trova alcuna ragione di non restituire il 100 per cento. Se l'abbuono del calo del 7 per cento tornasse al 10 per cento, il rimborso del cento per cento costituirebbe un premio.

Ora collegando la questione dell'abbuono per il calo con il rimborso intero della tassa all'esportazione, la Commissione non ha alcuna difficoltà di accettarlo, perchè, come ho detto, è un pensiero che essa aveva già espresso e non si tratta che di tradurlo in atto.

Io credo che, non andando in vigore queste disposizioni che in gennaio, l'onorevole Sorrentino potrebbe contentarsi ora di un'affermazione, che sarà restituita la tassa pagata all'interno sugli spiriti, tanto naturali, quanto sotto forma di mosto, per intero.

Fatta questa affermazione, quando il Governo, in novembre, presenterà i provvedimenti nuovi sugli alcohols, se fosse mantenuto il calo del 7 per cento, troverebbe allora il suo posto un articolo di legge, nel senso che ora ho indicato.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Magliani, ministro delle finanze.** Io confermo ciò che ha detto il relatore.

Trovo che è giusta la restituzione del dazio per intero, del cento per cento se si mantiene l'abbuono al 7 per cento, e, in conseguenza prendo impegno di presentare, a novembre, le proposte per la restituzione del dazio intero, del cento per cento, laddove nuovi studi non ci persuadano per avventura, che si debba tornare all'abbuono del 10, invece che del 7. Così il desiderio dell'onorevole Sorrentino sarebbe soddisfatto; e col primo gennaio 1888 andrebbe in vigore tanto la diminuzione del calo, quanto l'aumento del *drawback*,

Rispetto poi a ciò che concerne l'importazione temporanea, l'onorevole Sorrentino ha toccato veramente un problema gravissimo quello, cioè, di conciliare l'equità di trattamento della industria nazionale ed estera degli alchools, con la protezione che si deve all'industria enologica nazionale.

L'amministrazione ha già studiato questo problema e continuerà a studiarlo, e perciò non può che accettare volentieri l'invito dell'onorevole Sorrentino.

Accetto dunque, in massima, la proposta dell'onorevole Sorrentino, circa la restituzione del cento per cento, salvo ad attuarla col 1º gennaio 1888, e accetto anche l'ordine del giorno che egli ha presentato.

**Prinetti.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** L'onorevole Prinetti ha facoltà di parlare.

**Prinetti.** Io vorrei dire solamente due parole all'onorevole ministro delle finanze su questo argomento.

La diminuzione dell'abbuono, dal 10 al 7 per cento, costituisce evidentemente una diminuzione di beneficio per le fabbriche di prima categoria. Questa diminuzione, secondo quanto ho udito ora, troverebbe un compenso nella restituzione del cento per cento del dazio all'uscita, e sta bene; questo compenso va esclusivamente a beneficio di quelle distillerie di prima categoria, le quali mandano all'estero i loro prodotti, mentre quelle che producono per l'interno non avrebbero alcun compenso.

Io pregherei l'onorevole ministro delle finanze, di studiar tutte codeste questioni: perchè se, da un lato, è stato aumentata, col dazio, la protezione alle distillerie, d'altra parte, viene a loro imposto un onere, con la soppressione del rimborso sulle materie prime adoperate per la confezione dell'alcool, e con la diminuzione del compenso per la commisurazione della imposta.

Io, dunque, apprezzo il concetto dell'onorevole Sorrentino e dell'onorevole ministro: che a questo sacrificio si trovi un compenso nella restituzione del dazio per la esportazione; ma mi pare che, anche per quella parte del prodotto, che viene consumata nell'interno, si debba tener conto di questa nuova condizione di cose.

**Magliani, ministro delle finanze.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Magliani, ministro delle finanze.** Faccio notare all'onorevole Prinetti, che per le fabbriche di seconda categoria, si potrà dare un abbuono più largo.

**Prinetti.** Di prima categoria.

**Magliani, ministro delle finanze...** si accorderà il *drawback* per l'intero.

Quanto alle fabbriche di prima categoria l'abbuono potrà essere elevato anche ad una misura superiore al 7 per cento, se non si accorderà la restituzione intera.

Ad ogni modo, siccome provvedimenti completi, a questo riguardo, dovranno essere presentati alla Camera, sarà allora il momento di regolare tutta questa materia.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Luzzatti, relatore.** È meglio intendersi bene, perchè in siffatte questioni gli equivoci si possono scontare con milioni.

Noi crediamo che la abolizione del privilegio di introdurre nella fabbrica i cereali senza dazio e la riduzione del calo dal 10 al 7 per cento, siano compensate dall'aumento del dazio a 30 lire.

Quindi, se i negoziati commerciali modificassero questi rapporti, potrà esaminarsi anche la convenienza di modificare gl'altri due termini; ma, sino a che rimane al 7 per cento l'abbuono, la Commissione, come ha detto nella sua relazione (tanto più che si tratta di una perdita lieve per l'erario; si tratta di un sacrificio che eccederà di poco le 100,000 lire) non ha difficoltà di assecondare la proposta dell'onorevole Sorrentino, proposta che la Commissione stessa aveva messo innanzi, della restituzione per intero. Ma non occorre improvvisare ora un articolo di legge; basta prendere atto delle dichiarazioni del ministro che la restituzione per intero sarà compresa nei provvedimenti sugli *alchools* che presenterà in novembre.

Rispetto alle fabbriche di seconda categoria, sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Prinetti che si potrà accordare ad esse un compenso maggiore adottando un coefficiente diverso.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

**Prinetti.** Forse io non mi sono espresso molto chiaramente.

Non dissento dall'onorevole Luzzatti; credo anch'io che il calo del 7 per cento sarà sufficiente compenso all'entrata libera dei cereali; però, siccome in questi giorni ho avuto notizie di lagnanze che sono state mosse da fabbricanti di prima categoria, i quali osservano che questo calo del 7 per cento non sarebbe sufficiente, io pregherei l'onorevole ministro delle finanze di studiare se queste lagnanze sieno fondate; e spero che i risultati di questo studio daranno risultati perfettamente conformi alle parole dell'egregio relatore.

**Presidente.** L'onorevole Sorrentino ha facoltà di parlare.

**Sorrentino.** Non devo fare altro che dichiararmi lieto dell'accoglienza fatta alle mie proposte così dall'onorevole ministro come dal presidente della Commissione delle tariffe, e ringraziarli, però prendendo atto, come notaio, di tutto ciò che si è dichiarato.

**Presidente.** Mantiene dunque il suo ordine del giorno?

**Sorrentino.** Lo mantengo.

**Presidente.** Ne do ora lettura:

“ La Camera, ritenendo che la disparità di trattamento che oggi esiste fra gli alcoli nazionali e quelli esteri, quando questi ultimi sono ammessi alla importazione temporanea, danneggia l'erario dello Stato e la industria nazionale, invita il Governo a studiare e proporre quei provvedimenti che valgano a far cessare la suddetta differenza di regime e nel tempo stesso favoriscano la industria dei vini nostrali.

“ Sorrentino, Vastarini-Cresi, Pellegriano, Placido, Flauti, Ungaro, Capoduro, De-Bernardis. „

La Commissione accetta quest'ordine del giorno?

**Luzzatti, relatore.** L'accetta.

**Presidente.** Il Governo parimenti?

**Magliani, ministro delle finanze.** Sì.

**Presidente.** Pongo dunque a partito quest'ordine del giorno accettato dal Governo e dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Luzzatti, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Luzzatti, relatore.** La Camera deve inoltre prendere atto delle dichiarazioni del ministro delle finanze che nei nuovi provvedimenti che presenterà in novembre sugli alcoli, proporrà il rimborso intero della tassa. Non è vero, onorevole ministro?

**Magliani, ministro delle finanze.** Sì.

**Presidente.** Ora l'onorevole Sorrentino ha presentato, in conformità a queste dichiarazioni, quest'altro ordine del giorno:

“ La Camera riconosce che, nei casi di esportazione, la restituzione della tassa pagata all'interno sugli spiriti tanto naturali, quanto sotto forma di mosti è fatta per intero e confida che il Governo proporrà i provvedimenti analoghi prima del primo gennaio. „

La Commissione accetta quest'ordine del giorno?

**Luzzatti, relatore.** Accetta.

**Presidente.** L'onorevole ministro...?

**Magliani, ministro delle finanze.** Io pure l'accetto.

**Presidente.** Lo metto a partito.

(È approvato).

Ora pongo a partito l'articolo 14 che ho già letto.

(È approvato).

“ Art. 15. La produzione dell'acido acetico puro e la rettificazione dell'acido impuro sono soggetti a tassa di fabbricazione. La misura di questa tassa sarà ragguagliata all'ammontare del dazio di confine; e le discipline per la sua applicazione saranno stabilite per decreto reale, udito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato. Il decreto reale sarà presentato alla Camera per la conversione in legge. „

(È approvato).

“ Art. 16. È ammessa la restituzione del dazio o della tassa di fabbricazione sull'acido acetico adoperato come materia prima per le industrie.

“ Le discipline per tale restituzione saranno determinate con decreto reale, udito il parere del Consiglio del commercio e del Consiglio di Stato. „

(È approvato).

“ Art. 17. Per lo spirito da adoperarsi nella fabbricazione dell'aceto la restituzione attuale della tassa interna di fabbricazione è convertita in abbuono sulla tassa dovuta per lo spirito prodotto nelle fabbriche nazionali di 1ª categoria e sulla sovratassa cui è soggetto l'alcool introdotto dall'estero.

“ Se trattasi di spirito nazionale, esso dovrà acquistarsi nelle fabbriche di 1ª categoria o il trasporto dalla fabbrica di spirito a quella di aceto è vincolato a bollette di accompagnamento e certificato di arrivo, che darà luogo alla detrazione dagli accertamenti della fabbrica, da cui proviene lo spirito, della differenza fra la tassa generale e quella ridotta.

“ Se trattasi di spirito proveniente dall'estero, lo spirito dovrà essere accompagnato da balletta a cauzione per la differenza fra la sovratassa integrale e quella ridotta. „

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**Magliani, ministro delle finanze.** A quest'arti-

colo è necessario far seguire un'aggiunta la quale suonerebbe così:

“ È data facoltà al Governo, udito il parere del Consiglio del commercio e del Consiglio di Stato, di stabilire le discipline per l'applicazione del presente articolo; di rivedere il regio decreto 27 maggio 1881, n. 244 (Serie 3ª), convalidato con la legge del 3 luglio 1884, n. 2468 (Serie 3ª) e di estendere ai contravventori le pene entro i limiti determinati dalla legge 3 luglio 1864, n. 1827, e dal decreto legislativo del 28 giugno 1866, n. 3818.

“ Il nuovo decreto reale sarà presentato alla Camera per la conversione in legge. ”

**Presidente.** Prego l'onorevole relatore di esprimere l'avviso della Commissione su questa aggiunta.

**Luzzatti, relatore.** Il ministro delle finanze aveva già comunicato al relatore della Commissione quest'aggiunta ed io personalmente consentiva in essa, perchè mi pareva un rafforzamento degli organi della riscossione reso necessario quando si rialzano le tasse e i dazi così poderosamente.

**Presidente.** Pongo a partito l'articolo 17 col-pagina proposta dall'onorevole ministro, accettata dalla Commissione.

(È approvato.)

“ Art. 18. Al n. 1 [dell'articolo 60 del regolamento doganale è fatta la seguente aggiunta: “ ed anche quelle non perseguitate continuamente, quando risulti che il contrabbando fu consumato. Quando si possa avere la prova certa della introduzione nello Stato di merci estere senza pagamento del dazio dovuto, si dovrà procedere per contrabbando contro gli autori della illecita introduzione, sebbene non sia possibile operare il sequestro della merce introdotta. ”

(È approvato.)

“ Art. 19. Il manifesto del carico che, per effetto dell'articolo 55 del regolamento approvato con decreto reale 11 settembre 1862, n. 867 convalidato con la legge 21 dicembre 1862, n. 1061, i capitani dei bastimenti provenienti dall'estero devono presentare agli agenti di finanza, deve essere quello rilasciato agli stessi capitani dall'autorità doganale o portuaria, quante volte il bastimento giunga dal luogo nel quale si rilascia il manifesto di partenza.

“ Il Governo del Re, quando lo esigano le circostanze eccezionali, potrà prescrivere con decreto reale, che i capitani di bastimento prove-

nienti da luoghi nei quali non si rilascia il manifesto di partenza, siano muniti di un manifesto vidimato dall'autorità consolare italiana. ”

(È approvato.)

“ Art. 20. Il ministro delle finanze, di concerto con quello della marina e del commercio, udito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile, promuoverà il decreto reale per i compensi da accordarsi per effetto della tariffa doganale alla costruzione delle caldaie, delle macchine e degli scafi delle navi fabbricate nei cantieri nazionali, secondo la legge sei dicembre 1885, n. 3547 (serie 3ª).

“ Questo decreto reale, che avrà effetto insieme all'applicazione della tariffa doganale, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. ”

A quest'articolo è fatta una proposta di aggiunta dopo il primo paragrafo.

Essa suona così:

“ Nello stesso modo saranno determinati i compensi da accordarsi alle costruzioni nei cantieri nazionali delle navi da guerra, delle macchine ausiliarie di bordo, relative caldaie e tubature, come verricelli, grue, grossi argani per salpare le ancore, distillatori, pompe d'incendio e di esaurimento, ventilatori, macchine per la manovra del timone ed apparati motori, per la produzione della luce elettrica, ecc.

“ Boselli, Raggio, Zainy, Massabò. ”

Mi pare che una legge non possa finire con un *eccetera* (*Si vide*).

**Boselli.** Si dirà e simili.

**Presidente.** La Commissione accetta quest'aggiunta?

**Luzzatti, relatore.** Rispondendo all'onorevole Armirotti, la Commissione ha già dichiarato che non avrebbe avuto difficoltà per togliere il dubbio sorto nell'interpretazione data dal Consiglio di Stato alla legge del 6 dicembre 1885, che si dichiarasse di estendere questo beneficio anche agli apparecchi ausiliatori, quali sono indicati nella proposta dell'onorevole Boselli e di altri colleghi nostri. Quindi la Commissione non può ora che confermare ciò che ho dichiarato ieri.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Zainy.

**Zainy.** Aveva in mente di parlare intorno a questo articolo per ottenere la estensione del beneficio dei premi accordati dalla legge del 1885 alla marineria mercantile, per le costruzioni delle caldaie, macchine e scafi che si eseguono nei



nostri cantieri, agli apparecchi e meccanismi ausiliari che pur sono necessari ed indispensabili per l'armamento delle navi.

Ma dopo l'aggiunta all'articolo 20 concordata tra la Commissione e il Governo, a me non resterebbe che ringraziare la Camera.

Senonchè ho un'altra raccomandazione a fare d'ordine speciale, nell'intento precipuo di promuovere la protezione dell'industria delle costruzioni navali, seguendo l'esempio di tanti altri stati di Europa e d'America, i quali, sebbene in migliori condizioni di noi, proteggono questa speciale industria. (*Rumori, conversazioni*).

Io non voglio all'ultim'ora dell'esame di questo disegno di legge sollevare una discussione qualsiasi intorno a così grave argomento. Mi limito semplicemente a raccomandare alla Commissione di studiare a tempo opportuno questa grave questione, affinchè la nostra industria sia protetta, sia per ciò che concerne la costruzione nei nostri cantieri dei bastimenti da guerra per conto degli altri Stati, sia per le navi di commercio che, allestite all'estero, vengono con franchigia in Italia ad issare la nostra bandiera a danno però dell'industria nazionale.

**Presidente.** L'onorevole Elia ha facoltà di parlare.

**Elia.** Sin da quando si discusse l'ultimo trattato di commercio con l'Austria Ungheria, io faceva noto alla Camera un inconveniente della nostra legislazione daziaria; quello cioè, di permettere la introduzione dei bastimenti costruiti all'estero in franchigia assoluta, mentre la sola Inghilterra, e se ne capisce il motivo, tiene questo sistema.

Ora a me pare che sia, questa, una cosa assolutamente anormale. Noi tassiamo il ferro, l'acciaio, il rame; o perchè dovremo permettere che i bastimenti entrino in franchigia in Italia e col solo atto di naturalizzazione, mentre sono composti di ferro, acciaio, e rame?

Io non voglio, come ha detto l'onorevole Zainy, sollevare una questione così importante; domando solamente al Governo ed alla Commissione di studiare questo problema che è gravissimo per la nostra industria metallica e che si collega col lavoro di migliaia e migliaia di operai. Spero che Ministero e Commissione vorranno acconsentire di studiare questa importante materia e portare alla Camera le loro risoluzioni che spero modificheranno l'attuale stato di cose.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

**Brin, ministro della marina.** Inquanto all'ag-

giunta fatta a quest'ultimo articolo, e che si riferisce ai bastimenti costruiti in Italia, dichiaro di accettare l'aggiunta stessa.

L'onorevole Zainy e l'onorevole Elia hanno poi sollevata un'altra gravissima questione; quella cioè di stabilire un dazio sull'introduzione dei bastimenti costruiti all'estero.

È una questione molto grave; perchè, oltre all'industria delle costruzioni, bisogna anche tener conto dell'industria degli armatori.

Ora è chiaro che gli armatori debbono sostenere la concorrenza coll'estero nel campo libero del mare; e la prima condizione per loro è che i bastimenti costino a loro quanto possono costare agli armatori degli altri paesi.

Se noi quindi mettiamo un dazio sopra questi bastimenti costruiti all'estero, evidentemente è lo stesso come farli rincarare.

L'onorevole Elia disse: voi avete protetto tutte le altre industrie, e non proteggete questa delle costruzioni. Mi permetta l'onorevole Elia di dirgli che nella legge dei provvedimenti per la marineria mercantile, appunto perchè quest'industria delle costruzioni si trova in condizioni speciali e perchè non si poteva stabilire a suo vantaggio un dazio protettore come si fa per le altre industrie, si è dato invece un premio di 60 lire per tonnellata, di cui la metà rappresenta la restituzione di tasse sul materiale impiegato, e l'altra metà costituisce un vero premio. E quindi si è accordata una protezione ai costruttori di bastimenti in un modo, quasi direi, brutale, perchè si fa pagare il dazio dall'erario pubblico e non dal consumatore, come per altre industrie.

Si potrà tutt'al più domandare che questo premio si accresca, ma non che si metta un dazio di introduzione sui bastimenti esteri, poichè ciò equivarrebbe a rovinare l'industria degli armatori. E distruggendo questa, avverrebbe per conseguenza necessaria la rovina dell'industria dei costruttori.

In Francia, paese classico per questa industria, si applicò una volta il regime dei dazi di introduzione sui bastimenti; ma nello stesso tempo si impose un dazio sulle bandiere, dimodochè le merci che venivano in Francia sotto bandiere estere erano gravate da un dazio, da cui erano esenti quelle venute con bandiera francese. La Francia poteva far questo, perchè possiede numerose colonie; ma per noi un tale provvedimento sarebbe di pochissima efficacia.

E d'altronde, anche in Francia si finì coll'abolire questo dazio sulle merci importate, ed ora

non rimane che un dazio di introduzione sui bastimenti esteri di lire 2 per tonnellata; e di lire 2,40 per i bastimenti destinati alla navigazione dei laghi, dove non possono aver concorrenza.

Questo dazio, dunque, non può essere dazio di protezione, ma soltanto di statistica, come si dice. Si noti però che la Francia dà soltanto la metà dei premi di navigazione ai bastimenti costruiti all'estero, mentre la nostra legislazione nega loro qualunque premio; dimodochè la nostra legge per la marineria mercantile, sotto questo rapporto, è molto più protezionista di quel che non sia quella della Francia. Non essendo stata fatta una proposta formale, non aggiungo altre considerazioni.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Zainy.

**Zainy.** Convengo pienamente col ministro della marineria, intorno alla gravità della questione che avevo già rilevato; ed è per questa ragione che mi sono limitato a dare una calda preghiera alla Commissione di studiare l'argomento. Quanto al sistema di protezione, faccio osservare all'onorevole ministro che non è solamente la Francia che ha il dazio sui bastimenti, ma ci sono la Russia, l'Austria-Ungheria, ed altri, nonchè gli Stati Uniti dell'America. E se è vero che gli armatori debbono trovare il loro utile nella costruzione dei bastimenti dove meglio può loro convenire di ordinarli, non è men vero che se si lasciano le cose come oggi sono, gli armatori si vantaggeranno, ma i nostri operai dei cantieri navali non troveranno più da lavorare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Elia.

**Elia.** Come ha bene espresso l'illustre ministro della marineria, io mi sono limitato, vista la gravità della questione, a pregare che si studii. E non aggiungo altro, dopo quello che ha detto l'egregio collega Zainy.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Luzzatti, relatore.** A me pare che, anche nelle parole dell'onorevole ministro della marineria, fosse implicita questa promessa di continuare lo studio di un tema così grave, e in cui è così diverso il trattamento dei vari Stati. Ma in ogni modo io pregherei il ministro della marineria di ripetere la promessa che studierà la questione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marineria.

**Brin, ministro della marineria.** Io credo che sia dovere preciso del Governo di studiare qualun-

que domanda che si presenta. Quindi sotto questo rapporto, accetto la raccomandazione.

Ho voluto però fare osservare che le conclusioni di questo studio non porteranno, nell'interesse della nostra marineria, alla conseguenza di accettare questa tassa per l'introduzione dei bastimenti costruiti all'estero. Piuttosto credo che dovrebbero indurci a crescere il premio di costruzione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Armirotti.

**Armirotti.** Non intendo d'entrare nella questione; ma unicamente dire una parola circa l'osservazione fatta dall'onorevole presidente il quale trovava che non fosse conveniente includere un *eccetera* nella legge. A me sembra che convenga o non aggiungere altro dopo le parole: macchine ausiliarie; ovvero dire: tutte le macchine ausiliarie che esistono oggi e quelle che verranno domani. Le macchine ausiliarie per le navi crescono tutti i giorni per necessità del progresso; e quindi bisogna tener conto di questo fatto inevitabile.

Ringrazio poi l'onorevole ministro delle assicurazioni datemi, e mantengo le raccomandazioni che gli feci ieri relativamente ai bisogni dei costruttori delle locomotive.

**Presidente.** Io riterrei molto pericoloso l'adoperare una formula la quale non avesse assolutamente il carattere legislativo. O si deve dire macchine ausiliarie semplicemente; oppure, se si vuole meglio precisare, bisogna indicare quali siano le macchine comprese nella categoria delle ausiliarie; ma non si deve lasciar nulla d'indeterminato. Altrimenti, tanto varrebbe di non adoperare una formula legislativa. Era dover mio di mettere in avvertenza, a questo proposito, la Camera ed il Governo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marineria.

**Brin, ministro della marineria.** Io credo che dicendo: *macchine ausiliarie*, si potrebbe risparmiare di aggiungere altro.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Luzzatti, relatore.** Pare anche a me che se si dicesse: macchine ausiliarie di bordo, basterebbe.

Il Governo, per decreto reale deve determinare quali siano, udito il parere del Consiglio superiore della marineria mercantile, questi meccanismi; e poi il decreto dovrà essere presentato alla Camera.

Allora vedremo quale specificazione e quale uso il Governo avrà fatto di questa facoltà. Quindi si

lascino da parte gli *etcetera*, e si dica semplicemente *apparecchi e macchine ausiliarie di bordo*.

**Presidente.** Allora l'aggiunta suonerebbe così:

“ Nello stesso modo saranno determinati i compensi da accordarsi alle costruzioni nei cantieri nazionali delle navi da guerra, degli apparecchi e delle macchine ausiliarie di bordo. ”

**Luzzatti, relatore.** Perfettamente.

**Presidente.** L'onorevole Armirotti consente?

**Armirotti.** Consento. Però mi sembra che si potrebbe anche aggiungere: *di qualsiasi specie.* (*Rumori*).

**Boselli.** (*Della Commissione*). Io pregherei l'onorevole Armirotti di consentire nella formula proposta dall'onorevole relatore, poichè, in sostanza, è quella precedente che era enunciativa.

Il nostro onorevole presidente ha osservato che, come forma legislativa, non era corretto formularla in quel modo. Ora, per questa via, noi con seguiamo il medesimo risultato con un linguaggio corretto.

Quindi pregherei l'onorevole Armirotti di accettare questa formula.

**Armirotti.** Ho già dichiarato di accettarla.

**Presidente.** Pongo dunque a partito l'articolo 20 di cui ho dato lettura, insieme con l'aggiunta proposta dagli onorevoli Boselli, Raggio ed altri, e accettata dal Governo e dalla Commissione.

Coloro che approvano l'articolo 20 con questa aggiunta, vogliano alzarsi.

(*È approvato*).

**Luzzatti, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Luzzatti, relatore.** Sono giunte alla Camera, e furono trasmesse alla Commissione, alcune petizioni relative alla tariffa doganale, quando i nostri lavori erano terminati.

*Una voce.* Saranno buone per novembre!

**Presidente.** Per molte petizioni la Giunta ha riferito nella sua relazione.

**Luzzatti, relatore.** Onorevole presidente, tutte le petizioni giunte fino a questi ultimi giorni sono state riferite dalla Commissione, che ne tenne conto nel suo lavoro. Ma ne sono giunte altre, proprio *in limine*, quando la discussione era già avvenuta.

*Una voce.* Dunque è inutile!

**Luzzatti, relatore.** Io ho l'obbligo di avvertirlo alla Camera; e mi pare che si possano inviare tutte al Governo, il quale le esaminerà e vedrà in qual conto debbano essere tenute.

*Voci.* Sì, sì.

**Presidente.** Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge per la riforma della tariffa doganale. E avverte la Camera che, appena ultimata la votazione, si darà principio alla discussione del disegno di legge per modificazioni a quelle di registro e bello.

Si procede alla chiama.

**De Seta, segretario, fa la chiama.**

**Presidente.** Dichiaro chiusa la votazione. Si procede alla numerazione dei voti.

(*I segretari numerano i voti*).

Proclamo il risultamento della votazione a scrutinio segreto intorno al disegno di legge: Riforma della tariffa doganale.

Presenti e votanti . . . . .	236
Maggioranza . . . . .	119
Voti favorevoli . . . . .	199
Voti contrari . . . . .	37

(*La Camera approva*).

### Presentazione di relazioni.

**Presidente.** Invito l'onorevole Finocchiaro a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Finocchiaro.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione intorno al disegno di legge: Passaggio del servizio dei lazzaretti dal Ministero della marina al Ministero dell'interno.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole Pelloux a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Pelloux.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione circa al disegno di legge di iniziativa parlamentare, relativo alle deliberazioni delle Commissioni di scrutinio per gli ufficiali dei corpi dei volontari.

**Presidente.** Anche questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

### Discussione del disegno di legge relativo a modificazioni alla legge sul registro e bello.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge intorno ad alcune modificazioni alla legge sul registro e bollo.

Si dà lettura del disegno di legge.

**Quartieri, segretario, legge.** (*Vedi Stampato numero 165-B*).

**Presidente.** La discussione generale è aperta.

Come già venne stabilito, la discussione generale deve limitarsi unicamente al concetto direttivo della legge.

L'onorevole Bonfadini ha facoltà di parlare.

**Bonfadini.** Chiedo scusa alla Camera se, non essendo avvocato, oso tediare per dieci minuti sull'argomento di questo disegno di legge.

Io non faccio che esprimere all'onorevole ministro delle finanze un desiderio, o, se egli meglio crede, una preghiera a cui spero vorrà dare il suo gentile assenso.

La tassa di registro e bollo è certamente una delle tasse più gravi ed ogni volta che se ne propone la modificazione, un sentimento di paura agita le fibre dei contribuenti italiani.

Però siccome non vi ha cattivo libro da cui non si possa trarre qualche buona massima, anche da questa legge credo che qualcosa di buono si possa ricavare.

Poichè l'onorevole ministro delle finanze, in uno de'suoi molti recenti discorsi, ha promesso di voler riesaminare daccapo la materia di questo disegno di legge e di volerne presentare una riforma, coordinata al nuovo sistema finanziario e al nuovo sviluppo economico del paese, io mi permetterei di esprimergli due desiderii.

Il primo che in questa riforma egli abbondi piuttosto nelle tasse progressive che nelle tasse fisse.

Ho già avuto l'onore di dire in una delle ultime sedute, ed ho avuto il piacere di sentirlo ripetere, con molta maggiore autorità della mia dall'onorevole Cerruti, che la tassa fissa è una tassa progressiva al rovescio.

Io credo perciò che ritornando su queste disposizioni della nostra legislazione, e modificandole nel senso della tassa progressiva, l'onorevole ministro farà veramente atto di giustizia democratica.

L'altro punto sul quale spero che il ministro vorrà introdurre qualche riforma nella legge attuale, è quello che riguarda la permuta dei beni immobili.

Quelli fra i nostri colleghi che abitano le valli delle Alpi e degli Appennini, dove si può dire che dimora la terza parte della popolazione del regno, sanno quanta importanza abbia per i piccoli proprietari la facilità offerta di permutare i beni immobili.

I piccoli proprietari, oltre agli altri danni, hanno anche quello di vedere una gran parte delle proprie terre occupate da confini, da siepi, da sentieri, mentre potrebbero essere tanta parte di terreno produttivo.

Ma la facoltà di permutare i beni immobili è

limitata dalla tassa che attualmente è sancita dalla legge.

Io credo che lo scopo, la ragione logica della tassa di registro consista nel servizio che lo Stato rende al contribuente che vuol mutare una rendita mobile in una rendita fissa, garantendogli questa rendita fissa.

Ma credo che questa stessa ragione non esista o per lo meno, sia assai minore nei contratti di permuta: perchè qui si tratta di proprietari che godono già di questa protezione della legge, e che non hanno per ciò bisogno di pagare una tassa per esserne investiti.

Io credo dunque che portando una modificazione a quest'articolo del disegno di legge, l'onorevole ministro risponderà al tempo stesso ai bisogni della finanza, ai bisogni della giustizia ed ai bisogni dell'agricoltura.

Ai bisogni della finanza, perchè se oggi le permutate sono rarissime, appunto per causa delle tasse gravi che si devono pagare, la finanza se ne avvantaggerà certo quando invece i proprietari si decideranno in gran numero a permutare potendolo fare con poco sacrificio. Sarà una garanzia maggiore di giustizia, e sarà una garanzia maggiore per gl'interessi dell'agricoltura, perchè oggi i proprietari piccoli che sono schiacciati da una serie d'imposte, devono necessariamente trarre dal miglioramento intensivo della loro coltura i mezzi per provvedere.

Poche riforme, a mio avviso, potranno come questa, con un semplice articolo di legge garantire gl'interessi della finanza e dell'agricoltura. E poichè l'onorevole ministro delle finanze a novembre deve descriver fondo a tutto l'universo, ascolti le mie proposte e sarà benemerito del paese.

**Presidente.** L'onorevole Marcora ha facoltà di parlare.

**Marcora.** Se la legge che discutiamo dovesse giudicarsi soltanto dal punto di vista del suo valore giuridico, non meriterebbe forse favore dalla Camera.

Essa, infatti, già nel suo testo primitivo, non armonizzava colle leggi civili vigenti e coll'affermata necessità di coordinare l'imposta sugli affari alle condizioni economiche del paese. E anche dopo le correzioni fattevi dalla Commissione non ha di molto migliorato.

In ciò rivela il difetto comune ai provvedimenti di carattere esclusivamente fiscale, e diretti a soddisfare ai bisogni immediati dell'Era-rio, che è quello di dimenticare, e spesso ritardare e ben anco pregiudicare le riforme razionali del nostro sistema tributario. Potrebbe anzi,

affermare, senza tema di errore, che il progetto sia stato preparato da qualche ufficiale d'ordine degli uffici delle imposte, con perfetta dimenticanza che del Ministero fa parte un guardasigilli.

Infatti parecchie disposizioni contraddicevano alle leggi civili e commerciali; altre poi urtavano coi bisogni e colle consuetudini dell'industria e del commercio.

Su questi difetti però ebbe già a richiamare l'attenzione della Camera e del ministro l'onorevole Cerruti, e il ministro ebbe a fare dichiarazioni, che come hanno soddisfatto l'onorevole Cerruti, hanno soddisfatto pur me.

Ed io attendo quindi dall'onorevole ministro quelle proposte che valgano a dare all'imposta sugli affari un'impronta più conforme all'equità e alle esigenze dei tempi; soltanto io desidero che il ministro rivolga la sua attenzione anche alle disposizioni relative al bollo, e in particolar modo a quelle relative alla carta bollata usata nelle controversie giudiziarie, la quale, a mio modo di vedere, dev'essere nelle sue diverse categorie meglio proporzionata all'entità e al grado dei giudizi.

Se però la legge sia giudicata dal concetto esclusivo che la informa e cioè dal solo punto di vista fiscale, allora io credo di non dir cosa ingiusta affermando che essa è nel suo complesso accettabile, semprechè però dal ministro o dalla Commissione siano benevolmente accolte parecchie delle modificazioni, proposte dai nostri valentissimi colleghi e che già sono sotto gli occhi della Camera, perchè mira a togliere la frode, causa di sperequazione gravissima fra i contribuenti onesti e i disonesti.

E in particolar modo ritengo giusta la disposizione colla quale ponendo fine ad un litigio che durava da molti anni, si limita la garanzia ipotecaria sulle obbligazioni cambiarie, pure adottando, a favore di istituti bancari, eccezioni, sulla opportunità delle quali mi riservo ogni apprezzamento.

E parimente io credo ragionevoli le disposizioni relative all'obbligo del registro del contratto di locazione, imposto ai locatari, non che quelle relative alle quietanze che però vorrei regolate con maggiore proporzionalità.

E, per non avere occasione di parlare un'altra volta, io mi permetto soltanto di sottoporre allo esame dell'onorevole Commissione, e dell'onorevole ministro, due osservazioni.

La prima parte dell'articolo 7 dice:

“ Non si potrà agire in giudizio per la riscos-

sione di eredità, e per la rivendicazione di beni caduti nelle eredità. ”

Questa formula, non è legalmente esatta; essa può far sorgere il dubbio, che anche coloro che abbiano a fare valere ragioni creditorie verso una eredità, debbano far denuncia dell'eredità stessa. E ciò, m'affretto a dirlo, sarebbe assurdo, e ad impedirlo occorre che la disposizione sia emendata.

Nella stessa parte dell'articolo 7, si legge altresì che anche il legatario dovrà provare la denuncia dell'eredità, per ripetere il legato. Ed io mi limito a domandare all'onorevole relatore, dottissimo nelle discipline legali, s'egli sia possibile in molti casi, che il legatario fornisca una prova siffatta.

Nella prima parte, dell'articolo 14 trovo un pleonasma che può suscitare gravi difficoltà. Ivi si dice: “ Sono soggetti alla tassa di bollo di centesimi 10 stabilita dall'articolo 20. § 3, n. 10 della legge 13 settembre 1874, n. 2077, anche i libri che, oltre a quelli prescritti ad ogni commerciante, devono tenere gli amministratori delle società. ”

È contrario alla ragione civile che si ripeta in una legge l'obbligo che è già da altra legge prescritto. Or che significa la frase *oltre a quelli prescritti ad ogni commerciante?*

I libri che ogni commerciante deve tenere sono indicati dal Codice di commercio.

Una nuova sanzione adunque o è inutile, o può generare equivoci.

Epperò è necessario che tal frase sia tolta o almeno spiegata in modo che non sia possibile il dubbio che ai libri prescritti pel bollo se ne aggiungano altri, e, per esempio, al giornale il copialettere.

Nel penultimo alinea dell'articolo stesso rilevo un'altra grave improprietà di linguaggio giuridico.

Ivi si dice: “ Chiunque è obbligato, a termini del Codice di commercio, a tenere i libri suindicati, non potrà far valere la qualità di commerciante, nè invocare le disposizioni del detto Codice davanti ai funzionari od ufficiali pubblici, o davanti qualunque autorità amministrativa o giudiziaria, se non giustifica, mediante certificato in carta libera, di avere prima regolarizzato i propri registri di conformità alle prescrizioni delle leggi di finanza. ”

Che significa anzitutto la frase “ regolarizzare i propri registri secondo le leggi di finanza? ” È questa per me una formula troppo vaga e che non riflette neppure il pensiero dell'onorevole relatore, il quale l'avrebbe spiegata nel senso che

il commerciante, che abbia bisogno di provare tale qualità, possa rimediare alla mancanza della vidimazione preventiva dei suoi libri col bollo o colla vidimazione successiva.

Nè può dirsi corretta anche la espressione « i propri registri », perchè mentre la legge non impone ai commercianti altro libro obbligatorio all'infuori del giornale, lascia supporre che l'obbligo si estenda ad altri libri diversi che neppure si indicano. E non è lodevole che lo stesso articolo di legge si esprima in modo discorde nelle sue parti diverse. La bontà di una legge si rivela precipuamente nella sua armonia e nella sua facile intelligenza per tutti.

A mio avviso pertanto, l'onorevole Commissione ed il ministro dovrebbero accettare la soppressione di tutte le altre parti dell'articolo 14, meno la prima; soppressione proposta da molti colleghi e che io appoggio perchè ne ritengo le disposizioni in pratica inattuabili e, in ogni modo, di nessun vantaggio all'erario. Ma quando persistessero a volerle mantenere, farei loro invito di studiare e proporre modificazioni che tolgano i difetti da me denunziati. E non ho altro a dire.

**Presidente.** Spetta ora di parlare all'onorevole De Bernardis.

**De Bernardis.** Onorevoli colleghi! Dopo una discussione finanziaria che dura da parecchi giorni, e con la giusta impazienza che ormai vince tutti, di veder volgere a termine i nostri lavori, la Camera non tollera un lungo discorso, e certamente poi non vorrebbe tollerarlo da me.

Però, avendo presentato un emendamento all'articolo 2º di questa legge, non pare con la speranza che venga accolto, ma nell'intendimento di affermare un principio, che mi pare dovrebbe ispirare tutta la riforma della legge di registro e bollo, io chiedo alla Camera che voglia per pochi minuti tollerare alcune mie osservazioni.

Nella relazione, che precede il disegno di legge, l'onorevole ministro delle finanze, avverte che questa tassa sugli affari rende assai poco in Italia, e fa un ragguaglio con quello che se ne cava in Francia, e nota che, in Francia, cotesta tassa sugli affari rappresenta un quarto del totale del bilancio, mentre in Italia figura appena per l'ottava parte del nostro bilancio.

Ora, questa osservazione, che l'onorevole ministro delle finanze pone come ragione principale per incitarci ad un nuovo rimaneggiamento di questa imposta, anzitutto non è nel fatto rispondente al vero. Io ho per le mani una recente pubblicazione sulle risorse finanziarie della Francia, ove si parla appunto della tassa sugli affari, e

vedo che in Francia da questa imposta si ricava la somma di lire 550,000,000. Di certo, cotesta è una cifra enorme di fronte al provento che se ne ha in Italia, ma bisogna considerare che, in Francia, il totale degli introiti di ogni specie ascende a 3,725 milioni, talchè la tassa sugli affari non rende in Francia, secondo l'asserzione dell'onorevole ministro delle finanze, il quarto, mentre da noi renderebbe l'ottavo; ma pei nostri vicini rappresenta soltanto il settimo, e quindi la proporzione e l'argomento non pare che reggano.

Ma oltre a ciò, io credo di dover avvertire una altra cosa; ed è che quando si voglia porre mano ad una riforma, a modificazioni di una legge d'imposta di questa specie, non sia consentito in buona logica il pigliare ad argomento quel che se ne ritrae in un paese che ha una vita economica assolutamente diversa dalla nostra.

Onorevoli colleghi, qual'è il concetto che ispira questa riforma, qual'è il concetto che ispira ancora taluni degli emendamenti che vi sono stati presentati?

L'onorevole ministro dice nella sua relazione: « che gli ostacoli che si oppongono a queste tasse sono due; « l'uno illegale, che consiste nell'inservanza spesso fraudolenta delle leggi di tassa, resa più facile da difetti già riconosciuti nelle leggi stesse; l'altro legale, ma non meno nocivo, che si estrinseca nelle numerose disposizioni di esecuzione o di privilegio, ecc. »

Ora, in quanto alla prima di tali osservazioni, a me sembra che vi sia un grave errore nel concetto del ministro delle finanze, e forse anche in parecchi, che s'accordano con lui. Si crede infatti da taluni, che in Italia la legge di registro renda meno di quello che deve principalmente per gli occultamenti e per le frodi alle quali, nel nostro paese, più che altrove i cittadini ricorrono; ma consentitemi dirlo, questa credenza è assolutamente falsa. In Italia le frodi e gli occultamenti vi sono; ma non più che altrove; nè possono bastare per rendersi ragione della tenuità del provento che dal registro si ricava. E poichè l'onorevole ministro reca l'esempio del bilancio francese, prego la Camera di permettermi che io citi alcune cifre, le quali provano che quest'accusa che fa l'onorevole ministro agl'italiani non è, come diceva, del tutto esatta. La frode può esservi negli atti per scrittura privata; ma vi sono atti che, per la loro essenza, esigono invece la forma dell'istrumento pubblico, e per questi la frode non può intervenire in modo alcuno.

Ora esaminiamo la statistica.

Per le compre-vendite, per esempio, in Francia il provento è stato nel 1876 di 138 milioni; in Italia nel 1881 fu invece di 4,442,000 lire, mentre nel 1885 discese a 3,543,000 lire; dimodochè questa imposta presso di noi è diminuita di circa un milione in quattro anni, e rapporto alla Francia, ci troviamo nella proporzione di 1 a 34.

Ma questo non è il solo esempio, onorevoli colleghi.

Prendiamo le aggiudicazioni all'asta pubblica, nelle quali come per le compre-vendite non può esservi frode da parte di chicchessia, perchè cotesti atti si compiono innanzi al magistrato, e devono essere immediatamente registrati a cura del cancelliere.

Or bene, in Francia le aggiudicazioni hanno dato il provento di 3 milioni, in Italia di 1 milione.

Così, del pari, le sentenze portanti condanne a pagamento, in Francia hanno dato 3 milioni, e presso di noi nel 1881 hanno reso 485,000 lire, e nel 1885-86 lire 380,000. Prego la Camera di avvertire, che anche per questi proventi abbiamo avuto nel quinquennio 100,000 lire di diminuzione; e ci troviamo sempre in questa differenza di fronte alla Francia, da 1 a 30.

In un solo provento noi superiamo i nostri vicini: in quello della tassa ipotecaria, che descrive lo stato miserevole del nostro patrimonio tutto oberato di debiti. In Francia 4 milioni: in Italia 4 milioni e mezzo. Tristissima supremazia, che io raccomando all'attenzione ed all'esame dei colleghi!

Ed allora, dopo queste osservazioni, può dirsi davvero, che la differenza che noi abbiamo in rapporto alla Francia, per la tassa di registro, dipenda da quella cagione a cui ha accennato l'onorevole ministro; cioè che presso di noi vi è un mezzo illegale, che consiste nella inosservanza, spesso fraudolenta, del pagamento dell'imposta?

E qui io prego la Camera di voler avvertire, che questa sproporzione, così notevole, che v'è tra la Francia e l'Italia nelle contrattazioni per le quali la registrazione è assolutamente obbligatoria, perchè si stipulano per atto pubblico, non cresce per nulla a riguardo delle contrattazioni che si fanno per scrittura privata, ma anzi diminuisce; ciò che, se l'argomento è vero, farebbe concludere che in Italia, la legge si rispetta anche più di quello che non si rispetti in Francia, e che le frodi e gli occultamenti sono tra noi minori che altrove.

Mi permettano di citare anche qui alcune cifre, che tolgo dalla relazione pubblicata pochi mesi or sono dalla direzione del demanio e tasse presso il Ministero delle finanze. Obbligazioni e

liberazioni: in Francia 32 milioni, in Italia 6 milioni. Come vedete non siamo più da 1 a 34 ma da 1 a 5, da 1 a 6.

Vendite d'immobili: in Francia 15 milioni, in Italia 1,790,000.

Locazioni ed appalti: in Francia 7 milioni e mezzo, in Italia 2 milioni e 446,000 lire.

E mi fermo, poichè come vedete, qui la sproporzione diminuisce, e se si tiene conto della differenza della popolazione, e di altre circostanze che stimo inutile ricordare, scompare del tutto.

Eppure, onorevoli colleghi, è precisamente nella materia degli appalti e degli affitti, che l'onorevole ministro delle finanze crede, che vi sia maggior frode, e pensa che bisogni provveder con una legge nuova: e così aumenta la tassa per gli appalti, ed accresce le penalità per le locazioni e la eleva in modo, che mi sembra aspramente esagerata.

Ora, o signori, è fuori di dubbio che in tutte quante le imposte abbiano avuto da un certo periodo a questa parte un naturale e spontaneo accrescimento. In una sola imposta quest'aumento non si verifica per nulla, ed è quella del registro. Nel 1881 la tassa sugli affari produsse 59 milioni: nel 1882 diminuì a 58 milioni; nel 1883 discese a 53 milioni; nel 1884 e nel 1885 è risalita, è vero, a 57 milioni, ma rimanendo sempre al di sotto di quel che era nel 1881 di quasi due milioni.

Eppure questa legge è stata rimaneggiata parecchie volte; eppure le modificazioni che il Governo ha voluto, la Camera le ha sempre fatte, ma i risultati non hanno corrisposto alle rose e fallaci promesse. Questo fenomeno è assai grave e meritevole di studio, imperocchè non è transitorio, ma costante, e si verifica in moltissime provincie del regno.

Se si esamina la relazione dell'ufficio del demanio e tasse, si trova che in 27 provincie del regno una tale diminuzione è notevolissima. Nella provincia di Roma vi è stato un accrescimento di due milioni e mezzo, dovuto alla vita che in essa si va svolgendo; ma voi notate una diminuzione nelle provincie di Milano, di Brescia, di Padova, ed altre, le quali avevano fino a pochi anni or sono una grande vita, se si deve credere che la tassa sugli affari sia una prova della vita e del movimento economico delle provincie medesime,

Ora, di questa condizione di cose a me pare che l'onorevole ministro delle finanze non si preoccupi punto, quando, con una serenità inesplicabile, crede che il provvedimento unico da

apportare perchè questa tassa renda maggiormente, sia quello di rincarare la tariffa ed aggiungere ancora nuove penalità a quelle gravissime che già vi sono. Egli crede che sia una grande severità di giudizio quella di coloro, i quali riconoscono nella tassa sugli affari un ostacolo, com'egli stesso dice nella sua relazione, alla vita ed alla circolazione dei valori nel paese. Però, onorevoli colleghi, questo severo giudizio, che l'onorevole ministro delle finanze risolutamente afferma, non è stato altra volta dato in quest'Aula, nè è dato da qualsiasi cultore delle scienze economiche e politiche.

E ricordate un precedente, che non mi pare possa essere in modo alcuno obliato.

Quando tredici anni or sono alla tassa di registro e bollo si credette dover chiedere un maggior contributo per l'assetto e pel miglioramento delle finanze dello Stato, voi ricordate che si pensò alla riforma di cotesta legge adottando un concetto di assoluta ed esorbitante severità, sicchè uomini eminenti di tutti i partiti vi si ribellarono apertamente. Ma quella riforma ispiravasi ad un duplice concetto: il primo cioè che nessuno potesse sfuggire al pagamento di questa imposta, e il secondo ad esso parallelo, che cioè la tassa di registro dovesse ridursi a così minime proporzioni, che il sopportarla non fosse di grave danno. Ma la legge sull'inefficacia degli atti non registrati ebbe in quest'Assemblea l'onore di una larga discussione che resterà memoranda, e fu per pochi voti respinta; e vincitori e vinti mostrarono allora di avere concetti larghissimi dei bisogni dello Stato, delle conseguenze che nel paese da quella riforma potevano avvenire.

Ma, onorevoli colleghi, in quel tempo da entrambi i lati di questa Camera si diceva tutto quello che si doveva dire, tutto quello che si pensava, e, tollerate che io dica francamente l'animo mio, a me pare invece la cosa oggi molto, ma molto mutata. Imperocchè di tutto quello che si pensa, ora non si osa più parlare francamente, nè fare ampia confessione, si vota quello che nello interno ognuno disapprova, e per tal guisa si hanno i mezzi caratteri, le mezze misure, i mezzi termini che corrompono e uomini e cose. Non si ha più l'animo di scrivere sulla bandiera l'inefficacia giuridica degli atti non registrati, ma si escogita con infinita sottigliezza il modo di poter arrivare a questa medesima conclusione per una via diversa, cioè a dire con la via delle penalità soverchiamente accresciute, con l'altra via, che fa capolino all'articolo 14 del progetto, dell'impedimento posto ad una intera classe di persone, quali sono i com-

mercianti, di poter far valere le proprie ragioni in giudizio se non provano con certificati alla cancelleria di aver obbedito alle legge di registro e bollo. Ora, o signori, qual risultato si ha da questo metodo?

Si ha questo risultato, che la legge non ha più quell'efficacia e quel valore che nel concetto primitivo potè avere per coloro che nel 1874 la volevano così dura, così severa; ed al tempo stesso perturba i civili rapporti, ed i diritti dei cittadini, producendo quelle conseguenze dannose che l'altro progetto avrebbe prodotto, ma al tempo stesso alleviate con disposizioni benevoli.

Signori! L'onorevole ministro e la Commissione che ha approvato il disegno di legge, dicono che sia mestieri adottare solleciti provvedimenti, perchè, diversamente, i proventi di questa imposta diminuiranno ancora più per l'avvenire, ed il bilancio dello Stato ne avrà danno assai grave. Anche io credo che provvedimenti bisogna adottare; ma quali devono essere? A me pare che bisogna desumerli dall'esame dei fatti, e dai principii della scienza serenamente applicati.

Dall'esame dei fatti, perchè se è vero, ciò che è dimostrato, che il provento di questa imposta, unica fra tutte quante le altre che sono nel nostro paese, dal 1881 in poi, anzichè crescere, costantemente diminuisce; a me pare che i fatti dimostrino come non sia con l'aumento delle tariffe, con l'aumento delle penalità, che riesca possibile ottenere prodotti maggiori.

Dagli esperimenti e dagli insegnamenti della scienza, imperocchè bisogna rendersi conto di questo, che la tassa di registro non è come le altre tasse, che si possono imporre al cittadino con mezzi coattivi obbligandolo a pagare sempre, e in tutti i modi la imposta.

La tassa di registro, nella nostra legislazione, è una tassa volontaria, nel senso che si paga da colui, il quale ricorre all'ufficio del registro, per chiedergli un servizio, e come corrispettivo del servizio immediato, che gli vien reso, paga l'imposta.

Ora, onorevoli colleghi, che cosa si verifica nella tassa di registro? Quello che si verifica in tutti gli altri fatti di simil genere, che, cioè, quando la retribuzione, che si chiede pel servizio che vien reso, sia molto pesante e gravosa, il cittadino fa un calcolo: valuta, cioè, l'utilità e il vantaggio di pagare oggi una tassa, che giudica gravosa e sproporzionata all'utile che ne ricava, coi pericoli di dover registrare quest'atto, pagando il doppio, il triplo, il quadruplo, e anche il decuplo, allorchè dovesse servirgli e produrlo



in giudizio. Ed allora, naturalmente, la conseguenza è questa: che l'atto non vien registrato.

Così, ogni aumento di tariffa al di là di certi limiti porta sempre una diminuzione nei proventi dell'erario.

Se la Camera me lo consente, io citerò qui un esempio, forse ardito, ma che a me non sembra del tutto destituito di importanza, per la questione che ci occupa.

Quando in Inghilterra, voi lo sapete, un riformatore, Rowlandtill, se non erro, propose nel 1838, la riforma postale, parve la sua, più che stranezza, follia. Diceva: guardate, con questo metodo che avete oggi, in 20 anni, dal 1815 al 1835, voi non avete avuto alcun aumento nei proventi; io vi propongo di diminuire il tasso; vi propongo di diminuire la spesa, imperocchè, allora, questo servizio sarà più agevolmente richiesto, e voi avrete un introito maggiore. L'innovatore fu deriso; fu combattuto; ma, quando quella riforma divenne legge, nel 1839, immediatamente il provento salì dall'uno al cinque, e l'aumento è stato costante e progressivo e tutte quante le altre nazioni hanno imitato l'esempio inglese, benedicendo la memoria di quell'innovatore.

Ora, io non oserei certamente di affermare che, pel registro, potesse avvenire lo stesso che è avvenuto per la riforma postale: imperocchè il servizio che rende l'amministrazione delle poste è certamente più continuo, è certamente più corrispondente ai bisogni quotidiani di ognuno di noi; ma non vi è nessuno, anche tra gli uomini meno colti, che ignori come il registrare un documento sia qualche cosa di assai vantaggioso; non vi è alcuno che ignori come l'atto registrato acquisti data certa, come l'atto-registrato valga rispetto ai terzi, e via dicendo; ed allora come va che, sapendosi questo da tutti, l'atto non viene registrato, e si preferisca, invece, di correre l'alea del registro tardivo, e d'incontrare le spese delle multe, e tutte le conseguenze dannose che, molte volte, ne derivano?

Voi sapete, o signori, che la tassa di registro è stata considerata come tassa sul capitale; e che, imposta la rendita, imposto il consumo, a colpire il capitale non vi potesse essere che la tassa sugli affari. Ma, appunto per questo, io credo che non debba essere oltremodo gravosa, come lo è, pur troppo, tra di noi; appunto per questo, io credo che il legislatore debba, anzi che accrescere le penalità, rendere possibile che chi non ha registrato, registri.

Voi sapete, che la circolazione dei valori è nel corpo sociale quello stesso che è il sangue nel-

l'uomo. Il sangue non è la vita, ma è condizione di vita; condizione assolutamente necessaria a portare gli elementi vitali dove più occorrono perchè la vita proceda, si mantenga e si rafforzi.

Voi sapete, ancora, che economisti illustri hanno negato perfino il nome di capitale ai valori che trovansi giacenti: imperocchè non è capitale, che quello che è posto in circolazione, in movimento e giova alla riproduzione di altri capitali. Voi sapete, e la prova dei fatti lo dimostra, che il capitale ha bisogno di muoversi colla maggior libertà possibile, e deve avere le minori detrazioni possibili, poichè tutte le detrazioni sul capitale si mutano in detrazioni fatte a danno della ricchezza nazionale. E ricordando questi, che sono principii scientifici indiscutibili, a me pare che una modifica alla legge di registro-bollo, o non doveva tentarsi, o doveva ispirarsi a quest'unico criterio, di rendere più agevole il movimento degli affari, di rendere più benevola l'applicazione della legge (*Benissimo!*).

Io non voglio discutere ora parecchie osservazioni, che possono farsi sugli articoli, poichè, come ho promesso, intendo d'essere breve.

Ma una sola osservazione io debbo fare a proposito dell'articolo 2º, poichè questo risparmierebbe alla Camera la pena di udirmi una seconda volta.

In quest'articolo 2º oltre la penalità del decuplo, vi è una disposizione che a me sembra assolutamente, enormemente ingiusta.

Ed è questa: si aumenta la penalità al decuplo, e poi si soggiunge, che la multa andrà a carico esclusivo del locatore, non ostante qualunque patto in contrario, ed il conduttore non sarà tenuto che al pagamento della tassa, quand'anche dovesse far uso in giudizio del contratto.

Onorevoli colleghi, ho sentito più volte in quest'Aula parlare di proposte tendenti al vantaggio dei proprietari, ma quando leggo la disposizione di quest'articolo 2º, parmi proprio il caso di dire, che alle promesse, segua la smentita dei fatti, dapochè io non so trovare la spiegazione di questa proposta azione se non in un sentimento di guerra feroce ed aperta a danno dei proprietari.

Difatti, qual'è il fondamento di quest'articolo 2º? La tassa di registro presso di noi che cosa rappresenta? Il prezzo di un servizio che lo Stato rende contro un pagamento che si fa ad esso. Chi deve pagare la multa se non colui che viene a chiedervi il servizio; e chi non chiede questo servizio, come può essere sottoposto all'imposta? E sarebbe illogico il voler tenere un sistema diverso, quando la Camera ha respinto la legge per l'inefficacia degli atti non registrati, e quando si è sta-

bilito che fosse libero il cittadino di registrare o non registrare l'atto, salvo il pagamento della sovratassa, nella misura voluta.

Ricordiamoci, o signori, dei principii appresi a scuola, e che ci hanno insegnato che tutti quanti i contratti devono essere religiosamente e scrupolosamente rispettati; ci hanno insegnato che il legislatore non può intervenire ad annullare un patto stabilito dalle parti, liberamente e coscientemente, se non quando questo patto offenda i buoni costumi, o la sicurezza dello Stato: in ogni altro caso i patti voluti dai privati devono essere rispettati. Ora se il non registrare un atto non è un reato, se non importa violazione di legge, intendendo la legge nel senso di tutela d'interessi pubblici, se non registrare un atto non è qualcosa che offenda i buoni costumi, io mi domando con quale criterio si potrà stabilire l'inefficacia, la nullità di un patto liberamente e coscientemente voluto?

Dirò ancora un'ultima parola, e finisco.

Non ci sfugga, o signori, che la tassa di registro, e lo dicono tutti quanti gli scrittori di questa materia, è quella tassa che deve più da vicino seguire le teoriche, i principii, gli insegnamenti del diritto civile, perchè esso appunto regola il movimento degli affari, il movimento della vita civile di un popolo.

Ora il nostro paese, anche nei tempi del peggiore dispotismo, si tenne in un livello molto alto nel campo del diritto.

Non facciamo che si dica che ora il fiscalismo ci invade fino al punto da farci dimenticare e distruggere quelle nostre nobili tradizioni (*Bene! Bravo! — Parecchi deputati vanno a congratularsi con l'oratore*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

**Indelli.** Dopo il notevole discorso dell'onorevole De Bernardis, mi limiterò a poche osservazioni; trarrò le conseguenze dalle sue premesse.

Io mi sono meravigliato non poco nel sentire che il ministro prometteva al novembre una riforma sulla legge di registro; e che intanto nel promettere questa grande riforma, ci propone di riformare provvisoriamente la legge istessa, che poi dovrà tra pochi mesi essere nuovamente riformata. E ciò affinchè non si trovino bugiarde nemmeno per la legge sulla tassa di registro, le parole dell'Alighieri:

« Che a mezzo novembre

« Non giunge quel che tu d'ottobre fili. » (*Harità*).

*Voci.* Siamo a giugno.

**Indelli.** Siamo a giugno e non a ottobre, è vero, ma tollerate il ricordo, se l'applicazione di esso avverrà dopo qualche mese di più.

Ritengo perfettamente con l'onorevole Bonfadini, che se c'è legge la quale dev'essere riformata e nuovamente studiata, è appunto la legge di registro, perchè dopo tutti i lavori fatti, tutte le aspirazioni più o meno manifestate, esse si concretarono nel famoso testo unico della legge del 1874. E questo testo unico si volti e si rivolti in su e in giù, si giri come si vuole, è la pratica più che la bontà della legge che è riuscita a metterla in armonia co' Codici che ci reggono.

Da quel tempo si sono fatti parecchi tentativi di riforme, ma solo in cerca di maggiori proventi; lo dirò francamente, de' tentativi infelici, perchè se v'ha tassa, la quale giustifica il grande principio che per esser proficua non dev'esser molestata, questa è appunto la tassa sugli affari. Questa tassa accompagna i costumi, determina le correnti vecchie e nuove che s'ingenerano nell'economia del paese.

Questa tassa sugli affari mi ricorda quel che diceva un celebre economista: essa è giudicata da *quel che si vede*, ma voi non sapete quello *che non si vede*. Una tassa malsana, o signori, ingenera correnti morali ed economiche le quali sono diverse da quelle materiali; essa arresta la creazione di nuovi interessi, i quali potrebbero svilupparsi se il fiscalismo non li soffocasse.

E ben diceva l'onorevole De Bernardis, che la tassa sugli affari è quella che maggiormente giustifica il principio economico, che la tenuità della tassa è ciò che la rende maggiormente fruttifera.

Tutto ciò ho voluto dire a mo' di dichiarazione, perchè, ripeto, mi sembra strano (e voi avete sentito quante considerazioni vi sono da fare intorno ai prodotti erariali) mi sembra strano che mentre siete di fronte a questi difficili problemi economici, voi guastiate oggi quello che vi proponete di rifare domani.

Ma vi è di più, onorevoli colleghi. Se io mi trovassi con la questione d'Africa, con quella ferroviaria, con tutte le ardue questioni del paese, se mi trovassi, ripeto, di fronte alla necessità di accrescere i proventi dell'erario di parecchi milioni, e fossi costretto al sacrificio di aggravare la mano sui contribuenti con la tassa sugli affari, io, senza invocare Tacito e Giustiniano, che sono stati invocati dall'onorevole mio amico Righi nella sua relazione, mi sobbarcherei a tutto.

Ma l'onorevole Righi lo sa, io fui suo collega nella celebre Commissione per la legge sulla ri-

forma delle tasse giudiziarie. Fui di contraria opinione, e diceva che la trasformazione di quelle tasse avrebbe portato un danno all'erario. Il ministro Magliani non volle credermi, e quelle tasse han dato 5 milioni di meno nei bilanci che succedettero alla legge. Non è colpa certo dell'onorevole Righi, che fece, come ha fatto oggi, un accurato lavoro, ma è colpa di coloro che dovevano studiare la questione nel Ministero delle finanze assai più praticamente, e dovevano portare i loro studi più addentro sui prodotti reali di quelle tasse, senza illudersi poeticamente intorno alla facilità maggiore o minore con cui queste tasse potessero nelle cancellerie riscuotersi; quella trasformazione ripeto portò quel grave danno che vi ho ricordato, e pur troppo non può incoraggiarmi ad essere favorevole a questa seconda avventura tributaria.

Dopo questo ricordo, come volete che io mi accomodi così facilmente, in una materia tanto difficile, a credere che questa legge vi possa dare dei maggiori proventi, quando voi stessi confessate che è un argomento arruffato, anzi una incognita, e non avete ancora il coraggio di presentarci una legge che risponda alle esigenze di tutti questi grandi interessi che compromettete?

Io ho detto che non voglio intrattenervi per ora degli articoli, per essere ossequente più che si possa alle prescrizioni del regolamento. Ma tollererete che io vi presenti qualche esempio, così alla prima lettura di questo disegno di legge, e che basta da sè ad avvertirvi ed a provarvi con quali criteri, secondo me, profondamente erronei, è stato proposto.

Il mio amico onorevole De Bernardis vi ha parlato del secondo articolo e dell'ingiustizia, in base alle sane norme del diritto comune, che una tassa debba essere a carico di colui che non ha bisogno del servizio che lo Stato rende col registro. Ma io vi soggiungo (e parlo a chi ha pratica degli affari): sapete chi sono coloro che non registrano le locazioni degl'immobili? Sono i grandi affittuari. Andate intorno, a mo' d'esempio, nelle provincie; guardate i grandi affittuari dei latifondi, e mi saprete dire quanti sono i contratti registrati!

Ed ora un'osservazione assai semplice: chi è che ha bisogno del registro, l'affittuario o il locatore?... questo locatore che può essere un minore, un luogo pio, un corpo morale qualunque? Sapete chi è de' due che ne ha bisogno? Ne ha bisogno l'affittuario, perchè il proprietario, il locatore, col suo diritto di proprietà, manda via l'affittuario sempre che gli piaccia, se egli non giustifica di avere un contratto d'affitto. E intanto voi dite al

locatore ch'egli, e non l'altro, dovrà pagare! E con questo credete di far la giustizia? (*Approvazioni*).

Ho voluto farvi, onorevoli colleghi, questa dichiarazione per non discostarmi dalla prima osservazione che ha fatto il mio amico, onorevole De Bernardis, e solo per essere fedele alla mia dichiarazione di trarre le conseguenze dalle sue premesse. Mi riserbo poi, se ne avrò l'agio, di pregare, articolo per articolo, la Camera, o di rigettare quelle pretese riforme che sono state proposte, ovvero di modificarle in modo che rispondano il più possibilmente ai criteri della legge ed alle vere esigenze dell'erario (*Bravo! Bene!*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Perelli.

**Perelli.** Dirò due parole, che serviranno anche di svolgimento dell'ordine del giorno già da me presentato.

Quando ebbe luogo la discussione del bilancio dell'entrata, io rilevai la necessità di riformare le leggi sulle tasse degli affari, e specialmente dal punto di vista di eliminare le tasse fisse e di proporzionare le tasse medesime alla ricchezza.

L'onorevole ministro delle finanze convenne in massima che io aveva colto nel segno; ma intanto, incalzato dalle necessità della finanza, insiste ora perchè sia approvato questo progetto per modificazioni parziali alla legge di bollo e registro.

Le nostre leggi di finanza, è inutile spender parole per dimostrarlo, non brillano certamente per chiarezza o per mancanza di contraddizioni.

Ed io credo che le modificazioni proposte ora dall'onorevole ministro delle finanze concorrano a rendere assai maggiore la contraddizione e la incoerenza. Infatti la Camera non ha che a richiamare l'articolo 22, mi sembra, col disposto del quale si tolgono tutte le esenzioni ed i privilegi, salva qualche eccezione, concessi dalle leggi precedenti il 1884 e si riducono per un certo periodo di tempo le esenzioni ed i privilegi concessi posteriormente al 1884. Io ho preso in biblioteca il volume del 1884 pubblicato dal Ministero delle finanze quale bollettino della direzione del demanio; ebbene metà di quel volume basta appena a contenere le esenzioni accordate in precedenza. Ho voluto poi compulsare le eccezioni fatte dalla Commissione, che ha creduto di rendere meno grave il disposto dell'articolo 22, per vedere quali sono state le disposizioni che non sono abrogate da quell'articolo.

Ma adesso non voglio entrare nel merito in-

torno alla convenienza della soppressione dei privilegi e delle esenzioni.

Io voglio solo richiamare l'attenzione del Governo e della Camera sulla condizione tristissima nella quale si troveranno i poveri ufficiali pubblici dipendenti dal Ministero delle finanze quando dovranno applicare le disposizioni della legge. Io credo che molti di noi oggi, se in coscienza volessimo renderci ragione di ciò che voteremo all'articolo 22 del disegno di legge attuale, molto probabilmente non sapremmo quello che voteremo, perchè il riferirsi alle disposizioni generali è una cosa molto comoda, è una cosa che può funzionare con un tratto di penna, ma quando siamo all'applicazione, la cosa è ben diversa. Allora gli agenti di finanza ed i pubblici ufficiali con questo nuovo progetto si troveranno nella condizione di vedersi aggravata d'assai la loro responsabilità.

Io convengo con l'onorevole ministro che ciò che importa in Italia in materia di tasse di registro è di curare specialmente che nessuno si sottragga alla tassa, ai doveri che ha verso lo Stato, e quindi capisco anche che sia aggravata la responsabilità dei pubblici ufficiali, ma questi poveri ufficiali pubblici quando si trovano di fronte a leggi contraddittorie delle quali non hanno un testo unico, e che mancano di unità, non sanno che cosa fare, ed io credo che in realtà il ministro e la Commissione dovrebbero trovar modo di precisare meglio le cose.

Quindi, a mio avviso, si giustifica sotto questo punto di vista la prima parte del mio ordine del giorno, dove invito il Governo a studiare disposizioni intorno alle leggi che regolano la tassa sugli affari onde si ottenga quella chiarezza per la quale ognuno sappia che cosa deve pagare; e che non ci siano questioni di sorta; ma io non solo ho accennato alla chiarezza, ma anche alla giustizia.

Io non voglio certamente ripetere quello che ho avuto occasione di dire nella discussione del bilancio dell'entrata per dimostrare appunto, come fu accennato poi anche da altri oratori, la necessità di proporzionare la tassa all'entità degli affari, onde non avvenga che invece di essere colpita maggiormente la ricchezza, sia maggiormente colpita la miseria.

Mi pare poi, e non dubito che l'onorevole ministro, come ha già risposto in precedenza, non ometterà di attendere a questo, e mi unisco alla raccomandazione fatta dall'onorevole Bonfadini relativamente alla tassa sulle permuta, quantunque io mi tenga certo che l'onorevole ministro in que-

sto particolare risponderà nel modo più soddisfacente, perchè fin dall'anno 1884 quando presentò un progetto di una nuova legge di registro proponeva appunto di accordare le maggiori facilitazioni per le permuta dei terreni che erano per così dire il miele posto intorno al vaso di quel disegno di legge per far trangugiare il veleno che era contenuto in altre disposizioni molto fiscali, e che lo costrinsero a lasciar cadere il disegno di legge.

Quindi io credo che il Governo vorrà accettare il mio ordine del giorno in vista anche di altri disegni di legge, che dovrà presentare, e di un principio di giustizia. Io credo molto più pratico di riserbarmi di parlare in merito. . .

**Presidente.** Ella ha un ordine del giorno da svolgere, onorevole Perelli.

**Perelli...** tanto più che ho avuto anche l'audacia di presentare parecchi emendamenti; ciò che spero avrà un effetto buono e potrà consigliare la Commissione ad introdurre qualche modificazione.

Mi permetterò di fare una sola osservazione. Mi pare che nel disegno di legge alcune disposizioni sieno state un po' trascurate o non troppo bene studiate dal Governo e dalla Commissione, e che perciò non potranno portare risultati finanziari riflessibili.

Fra tutte le disposizioni potrà arrecare un vero vantaggio all'erario quella contenuta nell'articolo 2º, se però il Governo la manterrà come l'ha presentata, anche per quanto riguarda la tassa di locazione che oggi si paga in misura ben ristretta. Ma quando i contraenti saranno obbligati a scrivere i contratti di locazione e a denunciarli se verbali, il Governo avrà una guida sicura per commisurare l'imposta sui fabbricati, che coloro i quali sono inquilini credono sia pagata, mentre invece la è soltanto in piccolissima parte.

Io forse incontrerò la impopolarità in questa Camera, ma credo di dover approvare la disposizione del Governo anche per la parte in cui ha voluto creare i proprietari degli immobili esattori delle tasse; e credo che se il Governo non manterrà fermo il principio contenuto nell'articolo 2º non riuscirà a nulla. E spero, mantenendo questa disposizione, potrà essere più arrendevole nelle altre. (*Approvazioni*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Calvi.

**Calvi.** Sarò brevissima, perchè le osservazioni fatte dagli oratori che mi hanno preceduto, hanno mietuto molto di quello che io volevo dire alla Camera. Io, come gli oratori che mi hanno pre-

ceduto, sono d'accordo nel ritenere conveniente ed opportuna una modificazione alla legge di registro e bollo; però siccome il meglio è nemico del bene, siccome ritengo che da questa legge un bene ne possa derivare al paese, così credo che essa debba essere approvata.

E dico che un bene ne possa derivare, perchè con questa legge, pare a me, vengono tolte diverse esenzioni, le quali non avevano ragione di essere; perchè con le disposizioni che si introducono in questa legge, è reso, secondo me, più difficile ai contraenti di non ottemperare alle disposizioni che la legge di registro loro impone. Quindi io darò il mio voto alla legge.

Non concordo però in tutti i principii che dal disegno di legge sono adottati.

Il relatore e la Commissione, ad esempio, hanno creduto di limitare ad un solo dei contraenti, ad un terzo, la penalità per la contravvenzione alla legge sul registro.

Ora io non consento in questo principio. Per l'articolo 74 della legge sul registro, tutti i contraenti sono tenuti all'obbligo della registrazione, se si tratta di contratto scritto; o all'obbligo della denuncia se si tratta di contratto verbale. Ora se due sono obbligati ad adempiere ad un obbligo, non comprendo perchè si voglia applicare la pena dell'inadempimento ad uno solo di quelli che contravvengono all'obbligo fatto dalla legge. Si invocano dal Ministero e dalle Commissioni ragioni di opportunità, nonchè precedenti legislativi.

Secondo me mancano le ragioni di opportunità, non sono applicabili i precedenti ai quali si è fatto ricorso nella bella relazione dell'onorevole Righi, e per di più, anzichè opportuno, questo principio è di danno all'erario.

Ho detto che è dannosa all'erario questa disposizione e questo principio, ed è facile dimostrarlo. Se non si modifica il principio che attualmente vige, l'erario ha due debitori solidali che sono tenuti *pro toto* al pagamento della tassa e al pagamento della penale.

Adottando il principio scritto nel disegno di legge che venne accolto dalla Commissione ne risulta che la finanza ed il demanio abbandonano uno dei debitori solidali: non conservano che un debitore unico. Ora può avvenire benissimo che dopo il contratto uno dei contraenti (quello che per il progetto sarebbe l'unico obbligato) divenga insolvente ed in questo caso l'erario non può agire come oggidi anche contro l'altro contraente per ottenere il soddisfacimento di quella penale che viene dall'attuale disegno di legge imposta alle

infrazioni della legge. Quindi l'erario può avere un danno anzichè un vantaggio se si adottasse il progetto.

S'indicano delle ragioni di opportunità. Si dice l'utile chi lo risente?

Ma anche sotto tale aspetto, esaminando la cosa, il progetto in quanto adotti tale principio non può sostenersi.

Si dice nella relazione che, ad esempio, è il locatore che è il maggiormente interessato alla registrazione, ma quanto è scritto nella relazione non trova il suo appoggio nelle disposizioni vigenti oggi.

Anzi di fronte a questa disposizione deve dirsi che chi ha maggiormente interesse alla registrazione del contratto è precisamente il conduttore. È vero che il locatore ha un credito e quindi ha interesse di registrare il contratto, ma di fronte agli obblighi, che l'onorevole Righi m'insegna essere scritti nel disposto dell'articolo 1595 del codice civile, ciò non è esatto.

*Voci.* Basta! Basta!

**Calvi.** Io sono agli ordini della Camera. Volevo soltanto spiegare il mio concetto con un esempio come hanno fatto i precedenti oratori.

Il precedente che s'invoca nella relazione per sostenere questa che, come dico, è anormalità non è normale; e per di più, non è giusto. Nella relazione si fa ricorso, per sostenere questa che io ritengo un'anormalità dei principii generali di diritto, alla legge del 1880. Io ritengo che questa legge non fu a proposito invocata, perchè anzitutto questa legge non sanziona i principii che esistono nella legge attuale. Anzi l'articolo 5 della legge del 1880, che s'invoca nella relazione, mantiene ferma la solidarietà dell'obbligazione in entrambi coloro che contrattano. S'invoca l'art. 9. Ma l'articolo 9 della legge 1880 che contempla? Contemplò le quietanze. Ora le quietanze di cui in tali articoli, sono atti unilaterali, fatti da chi le rilascia.

La colpa quindi esiste, ma esiste in una sola delle parti, esiste nella parte che rilascia la quietanza, la quale contravviene all'articolo 70 della legge del registro. Dalla legge del registro è prescritto a tutti i contraenti l'obbligo della registrazione.

Dunque pare a me che il ricorso che si fa a questa legge per sostenere il principio che quando due son colpevoli, uno solo deve esser punito e deve pagare anche per l'altro che è colpevole, non sia giusto.

Ho finito.

Io approvo in massima i principii che sono compresi nella legge. Approvo le esenzioni che sono contenute nel progetto, approvo l'aumento che si è fatto per la registrazione di alcuni contratti i quali, come che pochissimi, vanno tassati come i contratti d'appalto.

Non approvo però, ripeto, l'altro concetto che quando due contravvengono all'articolo 7 della legge del registro, uno solo debba esser punito. Questo concetto non essendo conforme a giustizia secondo me non deve essere adottato dal Parlamento italiano.

**Presidente.** Onorevole relatore, ha facoltà di parlare. Si limiti a rispondere alle osservazioni di ordine generale.

**Righi, relatore.** Se gli onorovoli colleghi hanno un poco di tolleranza, in dieci minuti, a tutto rigore di parola, io mi propongo di esaurire la discussione generale, per parte della Commissione. (*Bene!*)

A vero dire, io mi trovo in una condizione fortunata quanto a dover giustificare i motivi che indussero la Giunta parlamentare ad approvare anche questa parte dei provvedimenti finanziari che riflette la legge, non certamente simpatica, di registro e bollo; poichè il mio collega, relatore della prima parte dei provvedimenti finanziari, con grande chiarezza, ed in modo inimitabile, vi ebbe a dimostrare come le necessità dell'erario sieno tali da dover correre senza remora, in aiuto del bilancio dello Stato.

Io non rispondo ora alle considerazioni che sono state fatte dai vari oratori e che riflettono articoli determinati: mano mano che si presenteranno gli articoli, si discuteranno.

La Giunta spera di poter semplificare molto quella discussione, inquantochè, essendo passato un certo numero di giorni, dal momento in cui la legge sul registro e bollo fu iscritta nell'ordine del giorno della Camera, ed avendo noi avuto tempo di poter meditare i vari emendamenti, abbiamo posto a contribuzione tutto il nostro miglior buon volere, per cercare di apparecchiare delle modificazioni in alcuni articoli, le quali possano, senza soverchia apparente contrattazione fra la Giunta e i proponenti, radunare facilmente, in una sola formula nuova, le principali disposizioni che si possono trovare negli emendamenti stessi.

Mi rivolgo, dopo ciò, all'onorevole De Bernardis, il quale ha detto, molto eloquentemente, delle cose assai saggie. Egli ci avrebbe condotto sopra un terreno giuridico, sul quale la discussione certamente non potrebbe esser chiusa in quei brevi

minuti di cui feci promessa alla Camera. Io, però, amo di dare all'onorevole De Bernardis una prova della impressione che fecero in me le sue osservazioni, integrando la sua analisi, in una raccomandazione, anzi, più che raccomandazione, in un esplicito invito all'onorevole ministro delle finanze. E l'invito è questo: che, quando egli sarà per ripresentare alla Camera questa nuova formula di legge di registro e bollo, la quale faccia sì che vi abbia ad essere una razionale armonia fra le sue parti, si ricordi bene di non presentarsi egli solo a tal'uopo alla Camera, ma di avere per collaboratore l'onorevole ministro guardasigilli. Ed invero, onorevoli colleghi, fino a quando il legislatore finanziario manteneva l'opera sua sopra il terreno strettamente di finanza; fino a quando egli comminava le penalità pecuniarie; in allora la sua competenza era piena ed esclusiva; ma, da poi che, invece, il legislatore finanziario, con le penalità, ebbe ad invadere eziandio il terreno giuridico, come, per esempio, quando comminò la nullità parziale o temporanea degli atti (tale è il caso della impossibilità di agire in giudizio, fino a tanto che gli atti non siano stati registrati), in tal caso, l'opera del finanziere non può procedere cautamente, se non sia sussidiata da quella dell'onorevole ministro guardasigilli naturale custode dei diritti civili dei cittadini.

Alla Commissione sarebbero state presentate varie petizioni; le quali si trovano riassunte negli emendamenti che furono presentati alla Camera; anzi, parecchi di quelli sarebbero stati già dalla Commissione stessa parzialmente accettati. Vi sarebbero petizioni, però, le quali non trovano esplicazione in alcuno degli emendamenti; quali sarebbero quelle di parecchie provincie (della provincia di Bologna, di quella di Parma, di quella di Catania e di parecchie altre) le quali desidererebbero di poter ottenere dal Governo un abbonamento intorno alle tasse che esse dovrebbero essere costrette a pagare per gli atti non registrati; e ciò all'oggetto di ovviare a tutti quei gravi inconvenienti ai quali si trovano facilmente di fronte, per la non esatta interpretazione nei singoli casi delle leggi da applicarsi.

Io raccomando all'onorevole ministro delle finanze di voler esaminare se vi possa essere un modo di corrispondere pure a questa esigenza.

Raccomando eziandio all'onorevole ministro delle finanze di rivolgere la propria attenzione a far sì che l'ufficio di registro, oltre che accertare la data, possa essere anche custode degli atti che vengono registrati. A me pare che basterebbe disporre che invece della copia semplice in carta da

bollo da 30 centesimi che le parti sono obbligate di presentare oggi all'ufficio di registro, venissero autorizzate a poter presentare un duplicato originale pure in carta da bollo pure da 30 centesimi.

Io non avrei, pel momento, altre considerazioni da fare, poichè, ripeto, tutto ciò che riflette la discussione dei singoli articoli, credo che sarà più profittevole per la brevità, e per la chiarezza delle conclusioni, che venga riservato alla seduta di domani. Dichiaro, infine, di accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Perelli (*Benissimo!*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Magliani, ministro delle finanze.** A quest'ora, onorevoli signori, non devo, nè intendo, fare un discorso; mi limito a brevissime e telegrafiche dichiarazioni. Tutti in questa Camera, e non oggi soltanto, ma da gran tempo, hanno riconosciuto la necessità e la opportunità di una riforma della legislazione fiscale sulle tasse degli affari. Molte raccomandazioni autorevoli sono state fatte a questo proposito. Una riforma generale delle tasse sugli affari non è però quella che avete presente.

Questa riforma il Ministero ha dichiarato di riservarsi a studiarla maturamente e di presentarla a suo tempo al vostro calmo e sereno giudizio.

Io ho già dichiarato altra volta che una riforma di questa legislazione concernente le tasse sugli affari deve essere coordinata al nuovo sistema finanziario, al nuovo sviluppo economico del paese, a sani principî liberali, e deve per la parte fiscale procurare di ottenere maggior provento da una migliore determinazione delle tariffe.

Però io non ho promesso di presentare questa riforma a novembre, come mi ha fatto dire l'onorevole Indelli; ho detto che avrei studiato questa riforma associando a me gli uomini più competenti nella materia, per presentarla al tempo opportuno.

Non è dunque il caso di citare il verso dantesco:

a mezzo novembre  
Non giunge quel che tu d'ottobre fili.

Frattanto, nelle condizioni in cui si trova il Ministero delle finanze di fronte alle gravi esigenze delle pubbliche spese, le quali non ci permettono più di mantenere il pareggio del bilancio se non ricorrendo a nuovi tributi, in queste condizioni, io domando, mentre siamo obbligati a pesare sui contribuenti con nuovi balzelli, e a non risparmiare nè i cereali, nè il petrolio, in questo momento,

non è forse dovere essenziale di chi presiede alle cose pubbliche di pensare seriamente a far fruttare le imposte esistenti, a premunirsi contro le frodi, a far sì che quelli che devono pagare paghino, a far sì che quelli che contravvengono alla legge non contravvengano?

Mi pare che sia questo non solamente un dovere, ma un precetto elementare di onestà amministrativa e finanziaria.

Ecco perchè mi sono posto il problema se in questa occasione, nella quale la mano del fisco si deve aggravare eccessivamente sui consumi, non sia onesto il far sì che coloro i quali contravvengono alla legge fiscale o di altra natura, rientrino nell'ordine e sieno obbligati a pagare.

Ora è un fatto indubitato che le leggi le quali sieno meno osservate sono quelle di registro e bollo, e che là sono maggiori le contravvenzioni e gli accorgimenti per le frodi sono appunto in queste leggi.

Quindi ho creduto mio dovere di presentare al Parlamento poche disposizioni, le quali abbiano l'effetto non di alterare l'economia di questa legge, non di alterarne la tariffa, salvo in un caso solo, ma di armare l'amministrazione più fortemente contro le frodi.

Ecco tutto il concetto del presente disegno di legge.

Io non credo per verità che per quanta sia la ripugnanza specialmente di giureconsulti che seggono in questa Camera e che io sommamente onoro, per quanta sia, dico, la ripugnanza loro contro questa tassa, io non credo che possano rigettare *a priori*, questo concetto che ha avuto il Governo.

Saranno buoni o cattivi i mezzi che il Governo vi propone; ebbene lo vedremo negli articoli, lo vedremo nella discussione speciale.

Già un progresso è avvenuto anche negli studi di queste disposizioni speciali. Il Ministero propose uno schema, che fu discusso molto attentamente colla Commissione, specialmente col suo egregio relatore; lo abbiamo in alcune parti modificato; abbiamo attentamente studiato gli emendamenti che sono stati presentati ed altre modificazioni abbiamo concretate, le quali la Camera potrà apprezzare.

Vedrete, o signori, discutendo articolo per articolo e le proposte del Ministero e le modificazioni concordate colla Commissione e gli emendamenti proposti; vedrete se v'è qui la nullità degli atti, se vi sono le eresie economiche e giuridiche, delle quali parlava l'onorevole De Bernardis e l'onorevole Indelli. Tutto ciò lo vedremo

nella discussione speciale, ma intanto non vogliate *a priori* per una ripugnanza istintiva, rigettare il concetto di questa legge, il quale è tanto semplice, quanto morale ed onesto.

Io non voglio aggiungere altro perchè non intendo d'entrare in materia. L'articolo secondo di questo disegno di legge aprirà l'adito ad una larga discussione ed è in quell'occasione che oltre al difendere il concetto della legge e delle disposizioni proposte dal Governo d'accordo colla Commissione, è in quell'occasione, dico, che risponderò anche alle altre osservazioni di carattere generale che ho udito in questa tornata della Camera.

Per conseguenza io prego la Camera di voler chiudere la discussione generale votando anche l'ordine del giorno dell'onorevole Perelli che è consono alle dichiarazioni mie e di passare alla discussione degli articoli, nella quale io confido di poter chiarire, aiutato specialmente dalla perizia e dall'eloquenza dell'onorevole relatore, come i preconcetti giuridici, e le prevenzioni contro questa legge siano assolutamente ingiuste.

Accetto dunque come conclusione di questa discussione generale l'ordine del giorno dell'onorevole Perelli.

*Voci.* Chiusura! chiusura!

**Presidente.** Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(È appoggiata).

**Indelli.** Domando di parlare contro la chiusura.

**Presidente.** Contro la chiusura? Parli pure.

**Indelli.** (*Rumori*). Io ho domandato di parlare prima per un fatto personale...

**Presidente.** Permetta, non c'è fatto personale.

**Indelli.** Se me lo lascia spiegare, io parlerò; se non me lo lascia spiegare esco dall'Aula. (*Rumori*).

**Presidente.** Onorevole Indelli, io non cedo alle sue pressioni: compio il mio dovere.

**Indelli.** Ed io compio il mio. Ho chiesto di parlare per fatto personale.

**Presidente.** Ha chiesto di parlare contro la chiusura. Rinunzi di parlare contro la chiusura, ed io le riserverò la facoltà di parlare per fatto personale.

**Indelli.** La ringrazio; attenderò.

**Presidente.** Metto a partito la chiusura che è stata già appoggiata. Chi l'approva, sorga.

(La chiusura è approvata).

Onorevole Indelli, ha facoltà di parlare. Accenni il suo fatto personale.

**Indelli.** L'onorevole ministro delle finanze ha detto che le ripugnanze contro questa legge venivano dai giureconsulti di questa Camera. Io non sono un giureconsulto. (*Rumori*).

*Una voce.* E allora...

**Indelli.** ... ma un modesto cultore del diritto. E siccome ho parlato contro questa legge appunto come cultore del diritto, credo di essere stato uno di quelli chiamati in causa dal ministro delle finanze (*Oh! oh!*).

È inutile che facciate *oh! oh!* che non mi fanno nè caldo, nè freddo. Sono avvezzo a sentire degli *oh!* da persone assai più autorevoli di voi. (*Rumori*).

**Presidente.** Continui il suo fatto personale.

**Indelli.** Dunque il mio fatto personale era quello che ho detto.

Ora l'onorevole ministro ha insistito più volte intorno al concetto della moralità, e dell'onestà di questa legge. (*Rumori*) Siccome il concetto della moralità e della onestà è comune a tutti coloro che parlino sia in favore, sia contro la legge, io ho domandato di parlare per ribattere questa osservazione. (*Movimenti*).

Aggiungo una sola osservazione. Non è sul concetto che noi dissentiamo, ma sui mezzi atti a raggiungere lo scopo.

Io ritengo che voi manchiate allo scopo, ed invece di avere dei proventi maggiori, ne avrete minori.

E voi, onorevole ministro, ci date per dimostrato quello che è ancora a dimostrare, di modo che il vostro discorso non è che una petizione di principio. (*Movimenti*).

Io ho dichiarato che voterei la legge, ad onta de' suoi difetti, se fossi sicuro che essa fornisse maggiori proventi all'erario, ma siccome ho l'esperienza del passato per altra legge presentata dall'onorevole ministro, la quale, anzichè dare dei maggiori proventi, ne ha dati dei minori, io, che sono ora persuaso come lo era allora, e ho di più l'esperienza in mio appoggio, non voterò la legge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze per fatto personale.

**Magliani, ministro delle finanze.** Parlo per fatto personale, perchè non credo avere detto cosa meno che conveniente...

**Presidente.** Avrei interrotto l'onorevole ministro se avesse fatto un'osservazione meno conveniente.

**Magliani, ministro delle finanze.** Io sono stupito che le mie parole abbiano provocato un fatto personale.

Io non ho mai detto che chi combatte questa legge sostenga una tesi che non sia morale ed on-



sta. Ho parlato dell'onestà e della moralità nel senso subbiettivo mio; poichè io mi sentirei indegno di stare a questo posto, per difendere le leggi di tributi che ho proposte a questa Camera, e che dovrò difendere anche nell'altro ramo del Parlamento, se non mi preoccupassi del dovere essenziale che ho di fare eseguire le altre leggi d'imposta. Si è sotto questo punto di vista, e riferendomi al mio ufficio, alla mia responsabilità, che ho parlato di principio morale. Io non intendeva di riferirmi, nè a giureconsulti della Camera, nè all'onorevole Indelli.

L'onorevole Indelli ha poi, per la seconda volta, citata un'altra riforma, quella delle tariffe giudiziarie.

L'onorevole Indelli può essere bene sicuro che anch'io prevedeva che quella riforma avrebbe recato un danno all'erario, ma non mi opposi, perchè mi pareva una riforma benefica e liberale. Non è il caso di fare il paragone tra questo quello. Se l'onorevole Indelli crede, citando quell'esempio, di dimostrare cosa che non è ancora provata, cioè che le disposizioni proposte in questa legge ci faranno perdere, invece di guadagnare, io udrò con attenzione la sua dimostrazione, e qualora mi convinca che noi abbiamo sbagliato nei mezzi e che queste proposte ci faranno perdere e non guadagnar niente, sarò lieto di ritirare la legge; ecco tutto.

**Presidente.** Gli ordini del giorno presentati sono due. Quello dell'onorevole Perelli, è accettato dal Governo e dalla Commissione; quello dell'onorevole Indelli, è del tenore seguente:

“ La Camera, invita la Commissione ad emendare il disegno di legge in modo che, mentre assicuri maggiori proventi all'erario, non offenda l'esperimento del diritto dei privati, in conformità delle leggi generali dello Stato, ed agevoli il movimento degli affari.

“ Indelli, De Bernardis, Placido, Spirito, Testa, Mascilli, Summonte, Flauti, Pelosini. ”

La Commissione e il Governo lo accettano?

**Righi, relatore.** È nostra buona intenzione di accettare tutto quello che non può turbare la economia della legge; in massima abbiamo comune coll'onorevole ministro questa intenzione; ma accettare un ordine del giorno che sospenda la legge medesima sia pure per un ulteriore studio, non lo possiamo certamente.

**Magliani, ministro delle finanze.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Magliani, ministro delle finanze.** Se l'onorevole Indelli e gli altri onorevoli proponenti di questo ordine del giorno intendono di fare appello al ministro perchè la discussione di questa legge proceda colla massima serenità ed imparzialità e perchè si discutano le proposte anche dei nostri avversari e si veda sino a qual punto e come la legge possa essere emendata, io non ho difficoltà alcuna ad accettare questo pensiero; è l'obbligo nostro.

Ma io intendo l'ordine del giorno dell'onorevole Indelli ed altri come una proposta pura e semplice di reiezione della legge ed in questo senso non posso accettarlo.

**Presidente.** Onorevole Indelli, mantiene il suo ordine del giorno?

**Indelli.** Lo mantengo.

**Presidente.** Domando se sia appoggiato.

(È appoggiato).

**Cadolini.** L'ordine del giorno Indelli significa reiezione della legge?

**Presidente.** Se ascoltassero di più, onorevoli colleghi, avrebbero inteso che la Commissione ed il Governo hanno dichiarato di non accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Indelli.

Metto dunque a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Indelli, di cui ho dato testè lettura. Chi l'approva, si alzi.

(Non è approvato).

Leggo ora l'ordine del giorno dell'onorevole Perelli, accettato dal Ministero e dalla Commissione:

“ La Camera invita il Governo a studiare gli opportuni disegni di legge, perchè le tasse sugli affari siano determinate con maggiore chiarezza, e in proporzione alla importanza degli affari stessi. ”

Pongo a partito quest'ordine del giorno.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Rimanderemo a domani il seguito di questa discussione.

**Comunicazione del presidente e proposta sull'ordine del giorno.**

**Presidente.** Domani alle 11 sono convocati gli Uffici; a questo proposito debbo far presente alla Camera che gli Uffici dovrebbero essere rinnovati e quindi si dovrebbe procedere al nuovo sorteg-

gio, ma io ritengo essere miglior cosa che siano mantenuti come sono ora costituiti se la Camera lo consente.

(È così stabilito).

**Berio.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Berio.** Prego la Camera di voler consentire per domani lo svolgimento della proposta di legge per modificazione all'imposta sulle minute vendite, ed io prometto di non impiegare più di quattro minuti in questo svolgimento.

**Presidente.** Onorevole ministro delle finanze l'onorevole Berio chiederebbe di poter svolgere domani la proposta di legge per modificazione dell'imposta sulle minute vendite.

**Magliani, ministro delle finanze.** Non ho nessuna difficoltà che sia svolta questa proposta di legge purchè non occupi molto tempo.

**Presidente.** Allora non essendovi osservazioni in contrario, lo svolgimento di questa proposta di legge sarà iscritto nell'ordine del giorno per domani dopo lo svolgimento dell'interpellanza dell'onorevole Cavallotti.

La seduta termina alle ore 7.10.

#### *Ordine del giorno per la tornata di domani.*

1. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Berio ed altri.

2. Svolgimento di una interpellanza dei deputati Cavallotti, Ferrari Luigi e Marcora ai ministri degli esteri, interno ed agricoltura, industria e commercio.

3. Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni ad alcuni dazi ed altri provvedimenti finanziari. (Modificazioni alla legge sul registro e bollo). (165-B)

4. Autorizzazione di un credito di 20,000,000 di lire per spese militari in Africa. (214) (*Urgenza*)

5. Seguito della discussione del disegno di legge: Abolizione e commutazione delle decime ed altre prestazioni fondiarie congeneri. (177)

6. Abolizione della Cassa militare e passaggio al bilancio dello Stato degli oneri che ne conseguono. (154)

7. Nuove spese straordinarie militari per provviste di vestiario. (188) (*Urgenza*)

8. Passaggio del servizio semaforico dal Ministero dei lavori pubblici a quello della marina. (192)

9. Aggregazione del comune di Campora al mandamento di Laurino. (198)

10. Aggregazione del comune d'Isorella al circondario di Brescia e al mandamento di Montichiari. (199)

11. Distacco della frazione Castione dal comune del Castello di Godego ed aggregazione a quello di Loria in provincia di Treviso. (195)

12. Provvedimenti relativi ai debiti redimibili dello Stato ed ai tipi della rendita consolidata. (131) (*Urgenza*)

13. Provvedimenti riguardanti la costruzione delle strade ferrate del Regno. (169) (*Urgenza*)

14. Assegnazione dei beni della soppressa Casa religiosa dei Benedettini Cassinesi di S. Pietro in Perugia ad un Istituto d'istruzione agraria da erigersi in ente morale autonomo. (211) (*Urgenza*)

15. Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali. (167)

16. Collocamento in aspettativa ed a riposo, per motivi di servizio, dei prefetti del Regno. (212) (*Urgenza*)

17. Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità. (64)

18. Determinazione di confini giurisdizionali fra i comuni di Marsico e Tramutola in provincia di Potenza. (203)

19. Modificazioni alla legge 2 luglio 1885, n. 3223 (Serie 3ª) che autorizza nuove spese straordinarie militari (31 bis) (*Urgenza*)

20. Spesa straordinaria per la sistemazione del Porto di Lido. (209) (*Urgenza*)

21. Maggiori spese per strade ferrate. (97) (*Urgenza*)

22. Modificazioni alla legge di contabilità generale dello Stato per l'acquisto di tabacchi esteri e dei grani per l'esercito. (103)

23. Impianto in Roma di un Osservatorio magnetico centrale alla dipendenza dell'Ufficio centrale di meteorologia. (146)

24. Emissione in caso di perdita dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi. (144)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.